

SENTENZA

Tribunale - Rieti, 12/02/2020,

Intestazione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
SEZIONE CIVILE

in persona del giudice dott.ssa Francesca Sbarra ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1928 del Ruolo

Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2019, vertente TRA

Hi. Ki. Id. (C.F. --omissis--), nella qualità di genitore esercente

la potestà genitoriale del minore Co. An. Ov. (--omissis--),

elettivamente domiciliata in Cassino (FR), Via Cimarosa n. 13, presso

lo studio dell'avv. Maria Dolores Broccoli, che la rappresenta e

difende con l'avv. Elena Boccanfuso, congiuntamente e disgiuntamente,

in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
- UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - AMBITO
TERRITORIALE DELLA

PROVINCIA DI RIETI, in persona del Ministro pro
tempore,

elettivamente domiciliato in Rieti, Viale C.
Verani n. 7,

rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis co. I
c.p.c., dal

Dott. Gianluca Amantea

RESISTENTI

ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO DI FIANO ROMANO, in persona
del legale

rappresentante pro tempore

RESISTENTE CONTUMACE

CONCLUSIONI

Il difensore di parte ricorrente ha concluso come da
verbale di

udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
11.02.2020.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex artt. 702 bis e 700 - 669 sexies c.p.c. in corso di causa, ritualmente depositato e notificato, Hi. Ki. Id., quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Co. An. Ov., conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l'Ambito Territoriale Provinciale di Roma e l'Istituto Comprensivo Fiano di Fiano Romano, chiedendo, in via cautelare, di emettere, anche inaudita altera parte, i provvedimenti necessari e idonei a far cessare immediatamente la condotta discriminatoria nei confronti del minore portatore di

handicap, con conseguente assegnazione allo stesso dell'insegnante di sostegno per ore 11 settimanali.

Nel merito, parte ricorrente concludeva perché il Tribunale, previa conferma del provvedimento cautelare, accertasse e dichiarasse la natura discriminatoria della condotta posta in essere dall'Amministrazione in danno dell'alunno disabile Co. An. Ov. e, per l'effetto, le ordinasse la cessazione di tale condotta discriminatoria, integrata dal mancato riconoscimento del diritto ad usufruire del richiesto sostegno didattico, con conseguente attribuzione dell'insegnante di sostegno all'alunno per 11 ore settimanali, nonché la condannasse al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla alunno, quantificato equitativamente in misura pari ad E 1.000,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancata attribuzione dell'insegnante di sostegno per 11 ore settimanali con decorrenza dall'inizio dell'a.s. 2019/2020.

Esponeva, tra l'altro, parte ricorrente a sostegno:

1. di essere madre di Co. An. Ov., alunno di 7 anni, iscritto, nel corrente anno scolastico 2019/2020, alla classe 3 della sezione B, del corso □ comune □ della Scuola Primaria, Plesso di Via Tiberina, a Fiano Romano in via Tiberina n. 73/a;
2. che il minore risulta affetto da □ Disturbo della sfera emozionale (ICD-10 F93) associato ad un ritardo dello sviluppo e del linguaggio (ICD-10 F80.1 Disturbo espressivo del linguaggio) □, come documentato dalla Certificazione per l'integrazione scolastica redatta dalla ASL Roma 4, in data 19.2.2019 ed ulteriormente accertato dall'INPS, con verbale del 14.03.2019, con il quale era confermato il giudizio di □ Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n. 104 □;
3. che il competente gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica (G.L.O.H - Gruppo di lavoro operativo handicap) redigeva, in data 18.11.2019, per il corrente anno scolastico, il Piano Educativo Individualizzato (in sigla PEI) per il bambino, con espressa indicazione della necessità di un docente di sostegno per un numero di ore settimanali pari ad 11, maggiore a quello assegnato provvisoriamente per garantire l'integrazione scolastica dell'alunno (n. 5 ore settimanali);
4. che, tuttavia, il MIUR e l'Istituto Scolastico resistente, senza tenere conto delle indicazioni del gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica, avevano assegnato

allo scolaro disabile, per il corrente anno scolastico 2019/2020, soltanto 5 ore di sostegno scolastico e non le 11 ore necessarie;

5. che tale riduzione delle ore di sostegno didattico si paleserebbe assolutamente illegittima; ciò in quanto, completata la fase della predisposizione del piano educativo individualizzato nel raccordo PEI - GLHO con riferimento allo specifico studente interessato, si esaurirebbe l'ambito di discrezionalità tecnica dell'amministrazione scolastica, alla quale compete la valutazione delle esigenze del minore che si trovi in una situazione di svantaggio, con conseguente riconoscimento, in capo all'interessato, di un vero e proprio diritto soggettivo alla fruizione della misura di sostegno individuata nel P.E.I., la cui violazione integrerebbe una condotta discriminatoria ex L. 67/06, con conseguente attrazione alla giurisdizione del G.O. delle relative controversie ex art. 28 D.Lgs. n. 150/11, cui l'art. 3 L. 67/06 fa rinvio;

6. che, ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. n. 185 del 23.02.2006, il P.E.I. deve essere redatto entro il 30 luglio con effetti per il successivo anno scolastico al fine di consentire all'Ufficio Scolastico Regionale e al MIUR di programmare gli adempimenti ex L. 333/01, ossia per la concessione alle singole Istituzioni scolastiche dell'organico di sostegno in deroga ritenuto necessario a garantire l'integrazione degli alunni disabili secondo le effettive esigenze rilevate;

7. che nella vicenda in esame risulterebbero violate molteplici disposizioni normative, quali gli artt. 2,3, II co., 34, I co., 32 e 38, III e IV co. Cost., la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ratificata con L. 18/09, la L. 104/92, il principio normativo secondo cui l'assegnazione delle ore di sostegno deve essere disposta sulla base delle effettive esigenze rilevate e la L. 67/06, recante Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.

8. che nel caso di specie sarebbe evidente la natura discriminatoria della immotivata decurtazione delle ore di sostegno; l'Amministrazione scolastica, infatti, lungi dal confrontarsi con i risultati dell'attività istruttoria degli organi scolastici e medici, sceglieva autonomamente, e senza la debita considerazione delle condizioni psico - sanitarie della persona del minore, di assegnare all'alunno portatore di handicap un numero di ore nettamente inferiore rispetto a quello che in sede istruttoria era stato ritenuto necessario;

9. che le parti resistenti dovrebbero essere, di conseguenza, condannate a rimuovere gli effetti di tale discriminazione, mediante l'attribuzione dell'insegnante di sostegno per 11 ore, così come stabilito dal competente Gruppo di Lavoro per l'Integrazione scolastica;

10. che parte ricorrente avrebbe diritto a vedersi, altresì, riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali scaturenti dalla grave violazione posta in essere dal MIUR e consistita nella mancata attribuzione, in favore del figlio scolaro della ricorrente, delle ore di sostegno individuate come necessarie dal competente gruppo di lavoro del GLOH.

Il Giudice, ritenuta la non sussistenza dei presupposti per la concessione della invocata tutela inaudita altera parte, fissava, con decreto del 12.12.2019, l'udienza del giorno 11.02.2020 per la discussione, unitamente alla domanda cautelare, anche del merito.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti si costituiva come memoria del 30.01.2020, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., dovendosi qualificare la posizione giuridica dell'alunno quale interesse legittimo e non diritto soggettivo al sostegno, peraltro limitato dal vincolo delle risorse di organico e finanziarie nel concreto disponibili. Nel merito, rilevava l'infondatezza delle avverse pretese, in quanto: (i) la pretesa vantata dal ricorrente non sarebbe assimilabile al diritto allo studio ovvero alla salute, diritti che, anch'essi, in ogni caso, incontrerebbero i medesimi limiti oggettivi legati alle risorse finanziarie ed organizzative; (ii) dall'esame della normativa di settore, non sarebbe evincibile un diritto del portatore di handicap a vedersi attribuito un insegnante di sostegno per un numero di ore predeterminato; (iii) l'Amministrazione, dunque, sarebbe tenuta nel limite di quanto concretamente possibile, alla luce delle risorse disponibili.

L'Istituto Comprensivo Fiano di Fiano Romano, pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.

All'udienza del giorno 11.02.2020, il difensore di parte ricorrente si riportava alle conclusioni rassegnate nel ricorso ed il giudice riservava la decisione.

Ciò posto, preliminare è la declaratoria di contumacia dell'Istituto Comprensivo Fiano di Fiano Romano, non costituitosi pur essendo stato regolarmente citato in giudizio.

I. L'eccezione di difetto di giurisdizione.

In via pregiudiziale, deve essere vagliata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, sollevata dalle parti resistenti nella propria memoria di costituzione.

Tale eccezione è destituita di ogni fondamento.

È appena il caso di precisare, infatti, che, sulla scorta dei recentissimi interventi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, la giurisdizione si radica diversamente - spettando ora al giudice ordinario ora a quello amministrativo - a seconda della doglianza formulata nei confronti della pubblica amministrazione scolastica.

In particolare, è stato definitivamente chiarito, con ampia e condivisibile motivazione da intendersi in questa sede integralmente richiamata, che □una volta approvato il "piano educativo individualizzato", definito ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 tale piano obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il sostegno all'alunno in situazione di handicap per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili; conseguentemente, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 25011 del 25/11/2014; Cass., Sez. Un., n. 9966 del 20/04/2017; Cass., Sez. Un., n. 25101 del 08/10/2019)□ (cfr. da ultimo, Corte di Cassazione - Sez. Unite Ordinanza n. 1870 pubblicata il 28 gennaio 2020).

In altri termini, se nella fase che precede la redazione del piano educativo individualizzato sussiste ancora, in capo all'amministrazione scolastica, il potere discrezionale, espressione dell'autonomia organizzativa e didattica, di individuazione della misura più adeguata al sostegno, la successiva formalizzazione del piano suddetto determina il sorgere dell'obbligo

dell'amministrazione di garantire il supporto per il numero di ore programmato ed il correlato diritto dell'alunno disabile all'istruzione come pianificata, nella sua concreta articolazione, in relazione alle specifiche necessità dell'alunno stesso (Cass., Sez. Un., n. 5060 del 28/02/2017).

L'approvazione del P.E.I. determina, dunque, la consumazione del potere autoritativo dell'amministrazione e la relazione che si instaura tra l'alunno disabile e l'amministrazione va ricondotta allo schema diritto soggettivo-obbligo, con conseguente devoluzione della controversie inerenti la mancata assegnazione delle ore di sostegno corrispondenti al piano individuale al giudice ordinario, al quale spetta la repressione dei comportamenti discriminatori.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito deve essere respinta.

II. La domanda inerente la condotta discriminatoria.

Nel merito, la domanda di accertamento della natura discriminatoria della condotta dell'Amministrazione scolastica nei confronti dell'alunno minore disabile istante in relazione all'anno scolastico 2019-2020 è fondata e merita accoglimento.

In linea generale, la necessità di assicurare a ciascun alunno affetto da disabilità i necessari e specifici interventi di sostegno è il precipitato delle disposizioni sovranazionali nazionali che disciplinano la materia, correttamente richiamate da parte ricorrente. L'art. 24 della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con l. n. 18/2009) impone agli Stati di predisporre un sistema educativo che preveda la integrazione scolastica dei disabili a tutti i livelli. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cd. Carta di Nizza, divenuta parte integrante dei Trattati dell'Unione Europea attraverso il richiamo contenuto nell'art. 6 TUE) garantisce il diritto all'istruzione (art. 14), vietando all'art. 21 ogni forma di discriminazione fondata tra l'altro sulla disabilità; riconosce all'art. 26 il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. L'art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ribadisce l'esigenza di contrastare attivamente ogni forma di discriminazione, tra cui quelle nascenti dalla condizione di disabilità, così come gli artt. 2 e 3 della Costituzione impongono di

superare le diseguaglianze per garantire a qualunque soggetto i diritti fondamentali della persona.

Nel solco della disciplina costituzionale e sovranazionale citata, si inserisce poi la normativa specifica in materia di tutela dei disabili, di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), diretta attuazione delle disposizioni costituzionali sul diritto all'istruzione e all'integrazione dei disabili in condizioni di eguaglianza con gli alunni normodotati. Il riferimento è, in particolare, agli artt. 2 (sulla tutela dei □diritti inviolabili dell'uomo□ e sui □doveri inderogabili di solidarietà ... sociale□), 3 (sul □compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana □), 34, primo comma (sulla apertura della scuola □a tutti□) e 38, terzo comma (sul □diritto all'educazione□ anche quando vi sia una disabilità).

Da ultimo, infine, la citata legge 1 marzo 2006, n. 67, finalizzata alla piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità, definisce all'art. 2 quale condotta discriminatoria, vietata e sanzionata dall'ordinamento, ogni atto o comportamento che seppure apparentemente neutri finiscano con il produrre l'effetto di mantenere una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre.

D'altronde, le recenti decisioni della Suprema Corte (cfr. sent. n. 25011/2014) hanno sul punto ribadito che □il diritto all'istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l'inclusione della persona umana con disabilità□, statuendo che □in tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, il "piano educativo individualizzato", definito ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell'infanzia, pur non facente parte della scuola dell'obbligo.

Quindi, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla

corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario.□

Ancora, in questo senso, la Corte Costituzionale (sent. n. 80 del 22 febbraio 2010) ha stabilito che □è costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno. Premesso che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, in quanto vi sono forme diverse di disabilità per ognuna delle quali è necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona; che il diritto del disabile all'istruzione, oggetto di specifica tutela sia nell'ordinamento internazionale che in quello interno, si configura come diritto fondamentale; e che la discrezionalità del legislatore, nell'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili, trova un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati; la scelta legislativa di stabilire un limite massimo relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno non trova alcuna giustificazione nell'ordinamento e si appalesa irragionevole poiché comporta l'impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico.□

Per effetto di tale fondamentale sentenza, quindi, il sistema è stato ricostruito in modo tale da consentire la deroga all'organico predeterminato per legge, ritenendosi incostituzionali le disposizioni (commi 413 e 414 della l. 244 del 2007) che invece avevano fissato un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno o avevano escluso la possibilità di assumere insegnanti di sostegno con contratti a tempo determinato, in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito per legge, tenendo conto del caso concreto e, quindi, del grado di disabilità (vedi art. 10, co. 5 del d.l. 78 del 2010, modificato, a decorrere dal 1° settembre 2019, dall' articolo 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 66).

Ne discende che, alla luce del quadro normativo di riferimento, ove il piano educativo individualizzato elaborato con il concorso determinante di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica abbia prospettato

il numero delle ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, l'amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale, espressione di autonomia organizzativa e didattica, capace di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal piano, ma ha il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno, del personale docente specializzato, anche ricorrendo - se del caso, là dove la specifica situazione di disabilità del bambino richieda interventi di sostegno continuativi e più intensi - all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, per rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dell'alunno disabile all'istruzione, all'integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini (cfr. in questo senso, ex multis, Consiglio di Stato con la decisione n. 2023 del 3 maggio 2017; da ultimo, TAR Campania - Napoli, sentenza n. 5668/2019).

Se ne è inferito che l'omissione o le inefficienze nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, di quella attività doverosa si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all'attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico e che l'una o l'altra sono pertanto suscettibili di concretizzare, ove non accompagnate da una corrispondente contrazione dell'offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati, una discriminazione indiretta vietata dall'art. 2 L. n. 67/06, per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell'amministrazione pubblica preposta all'organizzazione del servizio scolastico che abbia l'effetto di mettere la bambina o il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri.

Ciò posto e calando tali considerazioni nella vicenda in esame, si osserva che il P.E.I. elaborato dal competente Gruppo di Lavoro per l'Integrazione Scolastica in relazione all'anno scolastico 2019/2020 specifica espressamente che il team presente al GLH del 6/11/2019 riporta il parere che l'alunno An. Co., in base alla patologia certificata ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 1, necessita ai fini dell'integrazione scolastica di un docente di sostegno per complessive n. 11 ore settimanali sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, ai sensi dell'art. 10 comma 5 Legge 122/2010 mentre attualmente fruisce di n. 5 ore settimanali di sostegno come ripartite nel GLH del 9/10/2019, a causa delle

esigue unità in organico dei docenti di sostegno inviate alla scuola dall'ATP di Roma (si veda a pag. 2 del Piano, prodotto in atti).

Peraltro, la circostanza che l'Istituto Comprensivo Fiano di Fiano Romano abbia in concreto riconosciuto all'alunno esclusivamente n. 5 ore di sostegno con riguardo al corrente anno scolastico è ulteriormente documentata dal verbale del GLH, del giorno 06.11.2019, nel quale si legge testualmente: «L'insegnante Pe. (...) sulla base dei bisogni del bambino, rilevati in questi ultimi anni, ritiene davvero esigue le ore di sostegno assegnate. Interviene l'insegnante Impero, che approva pienamente quanto affermato dalla docente di matematica, ed aggiunge che lei stessa ha rilevato nel bambino difficoltà derivanti dalla presenza di un disturbo del linguaggio e dell'apprendimento, disturbi che di fatto hanno importanti ricadute sull'elaborazione dei contenuti disciplinari, e che pertanto l'alunno ha bisogno di essere supportato. Entrambe le insegnanti temono che con un ridotto orario di sostegno, diventi alto il rischio di non riuscire a raggiungere gli obiettivi delineati nel PEI» (cfr. All. n. 7 ricorso).

Quanto sopra si traduce senza dubbio nella riscontrata necessità, da parte dei soggetti istituzionalmente chiamati a compiere tale valutazione, ai fini dell'integrazione scolastica del minore, di un docente di sostegno per complessive n. 11 ore settimanali, come evincibile dalla documentazione medica in atti.

È altrettanto pacifico che, con riguardo all'anno scolastico in questione, l'Istituto Comprensivo Fiano di Fiano Romano ha in concreto attribuito all'alunno esclusivamente 5 ore di sostegno implicitamente riconoscendo, del resto, l'insufficienza delle stesse, ai fini del raggiungimento dei risultati di integrazione ed apprendimento perseguiti, in relazione a quanto risultante dal P.E.I. e dal riportato verbale del GLH, del giorno 06.11.2019.

Ne segue che, alla luce delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche, il MIUR e l'Istituto scolastico resistente si sono resi senz'altro responsabili di una condotta integrante gli estremi della discriminazione indiretta a danno di Co. An. Ov.: l'Istituto era, infatti, nella specie privo del potere discrezionale di sindacare l'operato del GLOH e, quindi, di ridurre unilateralmente il monte ore ritenuto necessario dagli esperti per il sostegno didattico all'alunno in relazione all'anno scolastico corrente, come indicato nel PEI, cui parte resistente avrebbe dovuto dare piena e compiuta attuazione.

Dovrà, in definitiva, accertarsi e dichiararsi la natura discriminatoria della condotta posta in essere dall'Amministrazione scolastica nei confronti dell'alunno minore disabile istante per l'anno scolastico 2019-2020.

Ciò posto, l'art. 3 della richiamata legge n. 67 del 1° marzo 2006 (da leggersi in combinato disposto con l'art. 28 d.lgs. n. 150/2011 e con l'art. 44, co. da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) stabilisce, quanto alle modalità di tutela avverso le condotte discriminatorie, che con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

Ne discende, stante la sussistenza, per le considerazioni sopra svolte, di una condotta discriminatoria, la condanna dei resistenti - alla luce del combinato disposto degli artt. 3 legge n. 67/2006 e 28 d.lgs. n. 150/2011 - alla cessazione del comportamento pregiudizievole, mediante l'attribuzione al minore Co. An. Ov., a partire dal mese di marzo 2020, di un docente di sostegno per complessive n. 11 ore settimanali per l'anno scolastico corrente e per i successivi (come stabilito nel PEI in atti e salvo eventuale diversa valutazione con riguardo alle future annualità contenuta nel successivo PEI di riferimento).

III. La domanda di risarcimento del danno.

La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, avanzata da parte ricorrente, è del pari fondata e merita accoglimento.

È appena il caso di rilevare come la responsabilità all'origine della pretesa risarcitoria de qua abbia senz'altro natura contrattuale, attenendo alla violazione degli obblighi derivanti, a carico dell'amministrazione, dal rapporto negoziale in essere con l'alunno Co. An. Ov. e scaturente dalla iscrizione della medesima presso l'istituto scolastico. Tale tutela, peraltro, è espressamente prevista, come sopra accennato, dagli artt. 3 legge n. 67/2006 e 28 d.lgs. n. 150/2011, laddove, accanto alla domanda inhibitoria, è devoluta al giudice ordinario la cognizione in

ordine alla domanda di risarcimento del danno anche non patrimoniale derivane dalla condotta discriminatoria riscontrata.

Al riguardo, è noto che per giurisprudenza costante il risarcimento del danno non patrimoniale, fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, è consentito solo in caso di lesione di interessi costituzionalmente protetti, facenti capo alla persona, dalla quale scaturiscano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica (si veda, da ultimo, Cass. civ., SS.UU., n. 26978/08).

Ebbene, nella specie viene in considerazione proprio la violazione dei valori costituzionali sopra menzionati (all'istruzione, all'educazione, a non subire discriminazioni) suscettibile di provocare un danno di carattere non patrimoniale all'alunno Co. An. Ov., non potendosi seriamente dubitare del fatto che il minore, per effetto della condotta posta in essere dall'amministrazione scolastica, sia stato posto nella concreta impossibilità di fruire pienamente dell'offerta scolastica in condizioni di parità con gli alunni normodotati ed abbia visto, così, pregiudicate le possibilità realizzatrici della propria persona in una fase, peraltro, cruciale della vita umana, quale è quella della crescita; pregiudizio, che costituisce l'in se del danno esistenziale tradizionalmente inteso, per l'appunto, come non facere e cioè come perdita di possibilità e di condizioni di realizzazione dell'essere umano, in conseguenza della condotta lesiva.

Né, d'altronde, la predetta prestazione può ritenersi inesigibile in virtù del richiamo, pure operato dall'amministrazione resistente, ai vincoli di bilancio ed alle concrete disponibilità finanziarie. Al riguardo, si ribadisce il pacifico principio giurisprudenziale - in precedenza riportato - secondo il quale □è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione□, laddove il nucleo dei diritti va valorizzato in termini di absolutezza, mentre l'equilibrio di bilancio, anch'esso rientrando nella tavola dei valori costituzionali, è, al contrario, da qualificarsi in termini di relatività (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 275 del 2016). Di guisa che - come autorevolmente chiarito dal Giudice delle leggi - l'equilibrio di bilancio ed i conseguenti vincoli finanziari devono essere funzionalizzati alla tutela dei diritti fondamentali della persona, non potendo, certamente, al contrario, essere invocati quali limiti all'erogazione delle prestazioni e delle tutele riconosciuti dall'ordinamento.

In definitiva, dunque, superata ogni contraria eccezione, il danno lamentato è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita "normale" (si vedano, tra le altre, T.A.R. Sardegna 2011, n. 695 e T.A.R. Toscana, 18 aprile 2012, n. 746).

Quanto all'accertamento probatorio delle conseguenze dannose, va evidenziato che, ferma restando l'inammissibilità della categoria del c.d. danno in re ipsa, la rilevanza costituzionale dei beni lesi e la natura non materiale e concreta del danno non patrimoniale valgono a giustificare il ricorso alla prova per presunzioni semplici - ciò risultando, peraltro, in linea con l'espressa previsione di cui al co. II del menzionato art. 3 legge n. 67/2006, laddove è prevista la possibilità, per il ricorrente, di dedurre in giudizio elementi di fatto concordanti che il Giudice valuta nei limiti di cui all'art. 2729 I co. c.c..

Nel caso di specie, tenuto conto delle esigenze formative e di sostegno rilevate dalla stessa amministrazione in ragione della tipologia e del grado di disabilità dell'alunno e della notevole discrepanza tra ore di sostegno individuate nel P.E.I. e ore concretamente garantite, pari a circa la metà (n. 5 ore garantite a fronte di n. 11 ore riconosciute nel PEI), si può certamente presumere che Co. An. Ov. abbia subito un rilevante pregiudizio nella sua formazione ed istruzione, risultando frustrate le sue legittime esigenze di accrescimento, di apprendimento, di integrazione ed inserimento scolastico (cfr., ex multis, sulla legittimità del ricorso alla prova per presunzioni, Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 759/2018, del 06.02.2018; più di recente, nello stesso senso, Tar Campania, sent. n. 5668/2019).

Circa le modalità di determinazione del quantum del risarcimento, occorre necessariamente far riferimento al criterio equitativo, di cui all'art. 1226 c.c.. Ciò posto e tenuto conto della particolare rilevanza dei diritti lesi, della obiettiva gravità della disabilità da cui è affetto Co. An. Ov., dell'età del minore, della formazione sociale in cui si è manifestata la discriminazione e della gravità della stessa (l'alunno ha sostanzialmente fruito, per oltre metà dell'anno scolastico, della metà delle ore di sostegno che gli sarebbero spettate), si ritiene di applicare il criterio adottato dal TAR Sicilia nella decisione n. 3107/2014, resa in precedente analogo e consistente nel riconoscere E 1.000,00 al mese in ipotesi di mancato riconoscimento totale dell'insegnante di sostegno nel rapporto 1/1.

Da tale importo base, pertanto, va operata una riduzione in percentuale in funzione del rapporto tra ore riconosciute nel P.E.I. ed ore effettivamente assegnate.

Nel caso di specie, pertanto, considerato che per il corrente anno scolastico, ossia per n. 6 mesi sino ad ora (settembre 2019 - febbraio 2020), al minore sono state riconosciute soltanto n. 5 ore settimanali di sostegno in luogo delle n. 11 previste dal piano, il risarcimento può essere quantificato equitativamente nella misura di E 545,00 mensili per n. 6 mensilità e, quindi, in complessivi E 3.270,00 da ritenersi già rivalutati all'attualità. Alla stregua di tale criterio appare equo, in definitiva, quantificare il danno non patrimoniale subito dall'alunno in misura pari a complessivi E 3.270,00 all'attualità.

Sulla predetta somma competono, infine, gli interessi legali ex art. 1282 c.c. a far tempo dalla data della presente decisione e sino al saldo effettivo.

La somma liquidata viene posta a carico del Ministero dell'Istruzione, in quanto organo gerarchicamente sovraordinato agli uffici scolastici periferici e unico soggetto al quale può essere contabilmente imputata, in mancanza di autonomia dei singoli Uffici scolastici regionali sulle somme destinate, da bilancio, alla coperture delle spese per il sostegno scolastico (cfr. sul punto, Tar Campania, sent. n. 5668/2019).

La domanda cautelare resta assorbita dalla presente decisione di merito.

Le spese del presente giudizio - da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

dichiara la contumacia dell'Istituto Comprensivo Fiano di Fiano Romano;

accerta e dichiara la natura discriminatoria della condotta posta in essere dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito Territoriale della Provincia di Rieti e dall'Istituto Scolastico Comprensivo Fiano di Fiano Romano, in danno dell'alunno disabile Co. An. Ov.;

ordina alle amministrazioni resistenti la cessazione del comportamento pregiudizievole, mediante l'attribuzione al minore Co. An. Ov., a partire dal mese di marzo 2020, di un docente di sostegno per complessive n. 11 ore settimanali per l'anno scolastico corrente e per i successivi secondo quanto meglio specificato in motivazione;

accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, per l'effetto condannando il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a corrispondere a parte ricorrente, per i titoli di cui sopra, la somma di E 3.270,00 all'attualità, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al saldo effettivo;

condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi E 3.235,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfetarie ex art. 2 DM n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Rieti, 12.02.2020

Depositata in Cancelleria il 12/02/2020

SENTENZA

Tribunale sez. lav. - Matera, 09/10/2018,

Intestazione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
ORDINANZA

nel ricorso promosso ex art. 28 del d.lgs. 150/2011

Il Giudice

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10/9/2018;

letti gli atti ed i documenti di causa;

viste le deduzioni e le controdeduzioni delle parti;

osserva

Il ricorso presentato da Sa. Ta. e Ad. Se. contiene le seguenti

conclusioni:

□1. Accertare ... l'illegittimità e la natura discriminatoria nei confronti dei ricorrenti del provvedimento con il quale il D.S. ha

imposto loro il rispetto del lavoro spezzato e comunque di ogni atto

o comportamento presupposto, conseguente e/o comunque correlato al

suddetto provvedimento, ivi compresi gli atti volti a dare esecuzione

allo stesso per le motivazioni esposte ai punti 1), 2) e 3) al

presente atto;

2. Conseguentemente, ordinare ai convenuti l'immediata cessazione

della condotta discriminatoria, e per l'effetto, la revoca del

provvedimento sub 1 e il ripristino della situazione quo ante,

attribuendo i ricorrenti lo re lavoro ordinario o, comunque un orario

di lavoro flessibile compatibile e rispettoso dei principi esposti

dall'art. 53 del contratto collettivo di categoria;

3. Ordinare ai soggetti convenuti l'adozione di ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria;

4. Ordinare la pubblicazione dell'eventuale provvedimento di accoglimento per una sola volta e a spese dei convenuti su un quotidiano di tiratura nazionale;

5. Comunicare l'eventuale ordinanza di accoglimento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché al ministero dello sviluppo economico ed ogni altro ente pubblico competente, affinché vengano adottati nei confronti della convenuta provvedimenti di cui all'art.

44 co. 11 d.lgs. 286/1998;

6. Con vittoria di spese, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del centro procuratore difensore dichiaratosi anticipatario□.

Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.

I ricorrenti hanno proposto una □azione civile contro la discriminazione ex art. 4 d.lgs. n. 216/2003 e 3 l. n. 67/2006□ come

essi stessi qualificano il ricorso.

I due strumenti legislativi invocati si applicano in alternativa tra loro e non congiuntamente.

Circa il rapporto tra il decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216

□Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento

in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e la successiva legge 1/3/2006, n. 67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni", pure invocata dagli istanti, l'art. 1 della legge limita il suo ambito di applicazione ai soli casi che non rientrino nella sfera delle tutele già accordate dal decreto legislativo. La disposizione recita:

Art.1

Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

La salvezza delle norme di cui al d.lgs. 216/2003 nei casi di

discriminazioni in pregiudizio delle persone con
disabilità relative
all'accesso al lavoro e sul lavoro, altro non può
significare che in
tali casi trova applicazione, il decreto
legislativo, quale
disciplina speciale, e non già la legge n. 67/2006
che riguarda
invece, in via residuale, ogni ipotesi di
discriminazione delle
persone con disabilità fuori dei casi in cui esse
riguardino
l'accesso al lavoro o le condizioni di lavoro.
Nel caso in esame la discriminazione lamentata
riguarderebbe le
condizioni di lavoro.
I ricorrenti che prestano servizio in qualità di
collaboratori
scolastici (personale A.T.A.) presso l'Istituto
comprensivo Isabella
Morra di Valsinni, in particolare nel plesso
scolastico di San
Giorgio Lucano, assumono: che il dirigente scolastico ha
adottato per
l'anno scolastico 2017/2018 un'articolazione dell'orario
di lavoro
da considerarsi □orario spezzato□ in contrasto con la
disciplina
degli art. 51 e 53 del C.C.N.L. di riferimento e in
assenza di
alcuna previsione in merito nel contratto integrativo
d'istituto
(pagine da 11 al 16 del ricorso), che il comportamento
datoriale sia
illegittimo sotto due ulteriori profili, soggettivo e
oggettivo,

sotto il primo poiché la Se. che "beneficia delle agevolazioni ex lege 104/1992" e il Tariello che "è invalido al 50%" "nella fascia oraria pomeridiana e sino alle 19:00 lavorano da soli, con tutto ciò che ne deriva in ordine ai rischi e alla pericolosità per la (sua) salute della illegittima articolazione dell'orario di lavoro" impedendo altresì alla Se. il godimento dei benefici e l'adempimento degli obblighi di assistenza della legge 104/1992; sotto il secondo profilo poiché il plesso scolastico di San Giorgio Lucano in cui operano i ricorrenti chiude al pubblico alle le 16 30 salvo che per un solo giorno in cui l'accesso è consentito fino alle 18:00 30 e pertanto sino alle 19, orario imposto ai ricorrenti, non viene svolta alcuna attività e quindi in assenza di alcuna esigenza organizzativa (pagine 17, 18 e 19 del ricorso). Quanto alla natura discriminatoria (pagine da 20 a 25 del ricorso) l'assunto dei ricorrenti è che il profilo discriminatorio sarebbe "l'unico motivo alla base dell'adozione" del provvedimento impugnato. Per la Se. l'applicazione dell'orario spezzato "impedisce o quantomeno limita fortemente la possibilità che la ricorrente presti

assistenza al parente disabile" per il fatto di dovere sostanzialmente restare a disposizione dalle 8:00 alle 19:00 e comunque obbligando sia lei che il Tariello a restare a scuola per circa tre ore (dalle 16:30 alle 19:00) "da soli al freddo (dato che i termosifoni vengono spenti alle 15:00) e senza svolgere alcuna attività (le pulizie o il riordino delle aule è un'attività che incomincia già a partire dalle 14:00 e certamente si esaurisce già prima delle 16:00), dato che la scuola a partire dalle 16:30 è chiusa al pubblico".

In base alle prospettazioni dei ricorrenti gli strumenti di tutela invocati e astrattamente applicabili nel presente giudizio sono, pertanto, quelli, di derivazione comunitaria (non ancora unionale come si dice da qualche tempo con riferimento all'UE) che risalgono alla direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, attuata nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 216/2003.

Circa il rito processuale percorribile l'art. 4 comma 2 del d.lgs. n. 216/2003 recita:

□2. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.□
A sua volta l'art. 28 del d.lgs. 150/2011 dispone:

□Art. 28

Delle controversie in materia di discriminazione

1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo

44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui

all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle

di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216,

quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e

quelle di cui

all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.

198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza

di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.

5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente.

6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono

ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza è data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Sul piano sostanziale il d.lgs. 216/2003, attuando la direttiva fornisce la seguente nozione di discriminazione:

□Art. 2

Nozione di discriminazione.

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto

sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.

3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Dalle norme sopra indicate emerge che ricorre una discriminazione diretta quando a causa del fattore di rischio "una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga"

I fatti che si devono provare sono:

- il fattore di rischio, che deve essere uno di quelli indicati dalla

norma (religione, convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale).

- il trattamento che si assume meno favorevole,

- il trattamento termine di paragone che si assume più favorevole

goduto da soggetti non portatori del fattore di rischio,

- il nesso causale/correlazione tra il trattamento meno favorevole e il fattore di rischio.
Ricorre invece una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi apparentemente neutri possono mettere persone portatrici di un fattore di rischio in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. La discriminazione qui deriva dal trattamento uguale riservato a persone che si trovano in situazioni diverse. La discriminazione in questo caso è indiretta perché non è nel trattamento che è uguale ma negli effetti. Una misura generale o una prassi apparentemente neutri possono determinare un effetto sproporzionatamente pregiudizievole nei confronti di un gruppo di persone in correlazione con uno dei fattori di rischio. Oggetto della prova sono dunque:

- il fattore di rischio
- la disposizione, il criterio o la prassi di cui si deduce la discriminatorietà
- gli effetti di queste misure sul gruppo portatore del fattore di rischio
- gli effetti sui gruppi non portatori di rischio
- il particolare svantaggio che risulta dal confronto degli effetti sul primo gruppo e sugli altri gruppi (casi di discriminazione per sesso: part-time, mansioni).

Circa il fattore di rischio i ricorrenti hanno allegato, come visto, che si attuerebbe una forma di discriminazione diretta nei loro confronti "collegata alla loro attività di assistenza al disabile e al loro status di disabile" (pagina 21 del ricorso).

Occorre preliminarmente interrogarsi sul contenuto della nozione di handicap rilevante sul piano comunitario (o unionale) in relazione alla quale l'Italia ha introdotto nel suo ordinamento gli strumenti di tutela di cui al d.lgs. 216/2003.

Soccorre l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con sentenza dell'11 luglio 2006 nel procedimento C-13/05. Osserva la Corte:

□ Sulla nozione di "handicap"

39 Il termine "handicap" non è definito dalla direttiva 2000/78 stessa. Tale direttiva non fa neppure rinvio al diritto degli Stati membri per la definizione di tale nozione.

40 Orbene, dall'imperativo tanto dell'applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto nell'intera Comunità di un'interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi (v., in particolare, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. 107, punto 11, e 9 marzo 2006, causa C-323/03, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-2161, punto 32).

41 Come risulta dal suo art. 1, la direttiva 2000/78 mira a tracciare un quadro generale per la lotta, in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, alle discriminazioni fondate su uno dei motivi menzionati in tale articolo, tra i quali compare l'handicap.

42 Tenuto conto del detto obiettivo, la nozione di "handicap" di cui alla direttiva 2000/78 deve, in conformità della regola ricordata al punto 40 della presente sentenza, essere oggetto di un'interpretazione autonoma e uniforme.

43 La direttiva 2000/78 mira a combattere taluni tipi di discriminazione per quanto riguarda l'occupazione e le condizioni di lavoro. In tale contesto, deve

intendersi che la nozione di "handicap" va intesa come un limite che deriva, in particolare, da minorazioni fisiche, mentali o psichiche e che ostacola la partecipazione della persona considerata alla vita professionale.

44 Nondimeno, utilizzando la nozione di "handicap" all'art. 1 della direttiva di cui trattasi, il legislatore ha deliberatamente scelto un termine diverso da quello di "malattia". È quindi esclusa un'assimilazione pura e semplice delle due nozioni.

45 Il sedicesimo 'considerando' della direttiva 2000/78 afferma che la "messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nel combattere la discriminazione basata sull'handicap". L'importanza accordata dal legislatore comunitario alle misure destinate ad adattare il posto di lavoro in funzione dell'handicap dimostra che esso ha previsto ipotesi in cui la partecipazione alla vita professionale è ostacolata per un lungo periodo. Perché una limitazione possa rientrare nella nozione di "handicap" deve quindi essere probabile che essa sia di lunga durata.

46 La direttiva 2000/78 non contiene alcuna indicazione che lasci intendere che i lavoratori sono tutelati in base al divieto di discriminazione fondata sull'handicap appena si manifesta una qualunque malattia□.

□53 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede se la malattia possa essere considerata come un motivo che si aggiunge a quelli in base ai quali è vietata dalla direttiva 2000/78 qualsiasi discriminazione.

54 Va in proposito constatato che nessuna disposizione del Trattato CE contiene un divieto di discriminazione fondato sulla malattia in quanto tale.

55 Per quanto riguarda l'art. 13 CE e l'art. 137 CE, in combinato disposto con l'art. 136 CE, tali articoli contengono unicamente una disciplina delle competenze della Comunità. Inoltre, al di là della discriminazione fondata sull'handicap, l'art. 13 CE non riguarda quella fondata su una malattia in quanto tale e non può quindi costituire un fondamento normativo di misure del Consiglio dirette a lottare contro tale discriminazione.

56 È ben vero che nel novero dei diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto comunitario compare segnatamente il divieto generale di discriminazione. Quest'ultimo vincola quindi gli Stati membri allorché la situazione nazionale di cui trattasi nella causa principale rientra

nell'ambito di applicazione del diritto comunitario (v., in questo senso, sentenze 12 dicembre 2002, causa C-442/00, Rodríguez Caballero, Racc. pag. I-11915, punti 30 e 32, nonché 12 giugno 2003, causa C-112/00, Schmidberger, Racc. pag. I-5659, punto 75 e giurisprudenza citata). Da ciò non consegue tuttavia che l'ambito di applicazione della direttiva 2000/78 debba essere esteso per analogia al di là delle discriminazioni fondate sui motivi elencati tassativamente nell'art. 1 di quest'ultima.

57 La seconda questione va quindi risolta dichiarando che la malattia in quanto tale non può essere considerata un motivo che si aggiunge a quelli in base ai quali la direttiva 2000/78 vieta qualsiasi discriminazione.

47 Dalle considerazioni che precedono consegue che una persona che è stata licenziata dal suo datore di lavoro esclusivamente per causa di malattia non rientra nel quadro generale tracciato dalla direttiva 2000/78 per lottare contro la discriminazione fondata sull'handicap□.

Dalle considerazioni della Corte di Giustizia emerge che l'ambito di applicazione della direttiva 2000/78 e quindi degli strumenti attuativi della stessa all'interno degli ordinamenti nazionali è riservato ai lavoratori che siano discriminati e subiscano condizioni di lavoro sfavorevoli a causa della loro condizione di handicap e non di semplice malattia (quali e quante che siano le patologie lamentate).

Nel caso in esame:

- la ricorrente Ad. Se. risulta essere affetta da una serie di patologie come diagnosticate dall'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo in data 18/11/2017 (doc. n. 14) ma non risulta essere portatrice di handicap.

- il ricorrente Sa. To. risulta essere affetto da altre patologie come diagnosticate dal suo medico curante dott. Vi. Li. in data 23/10/2017 (doc. n. 13 di parte ricorrente) ma non risulta essere portatore di handicap.

Nemmeno può trovare accoglimento la deduzione che l'orario di lavoro c.d. spezzato imposto alla Se. pregiudicherebbe l'assistenza che questa ha il diritto di prestare al padre portatore di handicap attraverso lo strumento dei permessi ex lege n. 104/1992.

Non siamo qui nell'ambito della discriminazione diretta che si ha quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. La persona con disabilità deve essere lo stesso lavoratore e non il parente assistito.

Lo strumento azionabile nel caso l'atto o il comportamento discrimini il parente assistito sarebbe un'azione di contrasto alla discriminazione ai sensi della legge 67/2006 ma il legittimato attivo sarebbe Ro. Se., portatore di handicap, e non la figlia che lo assiste.

La circostanza che nessuno dei ricorrenti si trovi nello specifico fattore di rischio (handicap) per cui è invocabile la tutela impone di rigettare la domanda.

Per altro verso non si può inferire, come fanno i ricorrenti, un'attività discriminatoria derivante dall'attività organizzativa datoriale comportante l'applicazione/interpretazione della normativa di varia origine, e peraltro complessa, che disciplina i poteri datoriali nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, in quanto così opinando si arriverebbe alla illogica conclusione di affermare una discriminatorietà tacita insita in tutti gli atti e i comportamenti datoriali riguardanti persone che appartengono per sesso, razza, lingua, handicap, religione ecc. a determinate categorie.

Nella parte in cui si chiede dichiararsi la illegittimità del provvedimento con il quale il dirigente scolastico ha imposto ai ricorrenti il rispetto del lavoro spezzato il ricorso è inammissibile. La trattazione della questione della mera legittimità o meno di un atto organizzativo datoriale percorrendo la strada del rito, sicuramente più celere, degli atti discriminatori costituirebbe una corsia preferenziale con elusione della normativa che prevede appunto per dette controversie l'applicazione del pur rapido rito lavoristico, ed inoltre con tale forzatura si produce una violazione del principio di uguaglianza nei confronti di coloro che trovandosi nelle medesime condizioni dei ricorrenti e cioè destinatari di un atto datoriale di sfavorevole articolazione dell'orario di lavoro devono ricorrere per contestarne la legittimità al rito ordinario laburistico ex art. 413 c.p.c. e seguenti.

Il ricorso va, pertanto, in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile.

Le spese di lite possono essere compensate attesa la natura del procedimento promosso, la particolarità della materia trattata e la circostanza che non è stata scrutinata la questione relativa alla legittimità o meno dell'articolazione oraria contestata.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

1. rigetta il ricorso;
2. dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti e le comunicazioni di rito.

Matera, 09/10/2018.

Depositata in cancelleria il 09/10/2018.

SENTENZA

Tribunale - Livorno, 13/02/2017,

Intestazione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3831/2016 promossa da:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (C.F. -omissis-), nella qualità di legale

unilaterale assumendosi volontariamente, oppure in subordine, rispetto a quello indicato Piano Educativo Individualizzato dell'a.s. 2015/2016, riconoscere il diritto dell'alunna XXXXXXXXXX di usufruire per l'anno scolastico 2016-2017 del numero di 20 oppure in subordine 18 ore settimanali di sostegno specializzato □.

A fondamento di tale domanda deduceva che la minore XXXXXXXXXX è affetta da disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo autistico per la cui patologia è ritenuta portatrice di handicap in situazione di gravità ex L. 104/92; che nel P.E.I. era stato previsto che per l'a.s. 2016-2017 fossero assegnate a XXXXXXXX 18 ore di sostegno, come indicato dalla normativa, e le restanti 12 ore affidate agli educatori specializzati□

che con provvedimento Prot. N. 4352/E2a del 19.09.2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa XXXXXX XXXXXXXXX (d'ora innanzi brevemente D.S.) aveva comunicato che per l'anno scolastico 2016/2017, le ore assegnate a XXXXXX erano 20 ma che di fatto erano fruibili soltanto 4 ore alla settimana poiché in tale dichiarazione si dava atto che su un numero complessivo di 10 alunni certificati, i posti di fatto dei docenti di sostegno in servizio erano solo 2 e 12 h, il che tradotto in termini numerici, equivale a 4 ore alla settimana per ciascuno; che la scelta di ridurre sensibilmente le ore di sostegno a XXXXX costituiva un'illecita discriminazione da parte dell'amministrazione scolastica nei confronti della stessa, che vedeva lesa il suo diritto allo studio costituzionalmente garantito, in violazione della disciplina antidiscriminatoria prevista nella L. n. 67 del 2006; chiedeva pertanto che le fosse garantito un sostegno specializzato per 20 h in forza dell'impegno assunto unilateralmente dal D.S. con il suddetto provvedimento o in subordine le 18 previste nel P.E.I..

Si costituiva la amministrazione scolastica rappresentata dal D. S., giusta delega della Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, rappresentando che nessuna discriminazione vi fosse stata nei confronti di XXXXXX, essendo la stessa sempre stata □coperta□ per le 18 h di sostegno previste nel P.E.I. nell'ambito del progetto accoglienza; che inoltre non vi fosse stata alcuna discriminazione nei confronti degli studenti diversamente abili avendo anche i normodotati seguito, sino al 10 - 11 ottobre 2016, un orario ridotto a causa delle mancate nomine di docenti; deduceva pertanto che sin dall'inizio dell'anno scolastico era stato garantito a XXXXX l'insegnante di sostegno per le 18 h previste nel P.E.I., così che la domanda non poteva che essere rigettata.

Con atto Prot. N. 5549/C1 del 16.11.2016 il D.S. comunicava l'assegnazione a XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX di 18 ore di sostegno (garantite 10 dalla prof. XXXXXX, 6 dalla prof. XXXXXX e 2 dal prof. XXXXXX, tutti insegnanti di sostegno come risulta dal doc. 11 prodotto da parte resistente).

A seguito di ciò parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere (così implicitamente riconoscendo la infondatezza della sua domanda di assegnazione di h 20 di sostegno).

In ragione di tale circostanza sopravvenuta deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l'amministrazione, con il suo comportamento successivo alla introduzione della lite, riconosciuto il bene della vita oggetto della domanda, essendo state assegnate a XXXXXX h. 18 di sostegno previste nel P.E.I. mediante tre insegnanti di sostegno (e non potendo certamente ritenersi che in assenza di modifica del P.E.I., XXXXXX avesse diritto a 20h), così facendo venir meno, sicuramente, la necessità di una pronuncia giurisdizionale.

Occorre dunque verificare, al fine di pronunciare sulle spese di lite, in applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale, se, in difetto di tale comportamento sopravvenuto della P.A., il ricorso sarebbe stato o meno accolto.

In primo luogo va detto che essendo previste nel P.E.I. 18 h di sostegno, il ricorso non avrebbe potuto essere accolto per 20 h, in forza del provvedimento Prot. N. 4352/E2a del 19.09.2016 in quanto con lo stesso il D.S. non si era affatto assunto l'obbligo di garantire 20 h di sostegno invece delle 18 h previste nel P.E.I. (obbligo che del resto non avrebbe potuto unilateralmente assumere) ma aveva solo previsto, in attesa della nomina degli insegnanti di sostegno, come coprire le 30 h di sostegno e di assistenza mediante educatori specializzati, in assenza di erogazione dei necessari fondi da parte dell'Ente preposto perché la scuola potesse fornire la assistenza mediante educatori per le intere 12 h previste nel P.E.I..

Invece in assenza di ciò il ricorso avrebbe dovuto essere accolto per le 18 h di sostegno previste nel P.E.I..

Come chiarito della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 25/11/2014, n. 25011) una volta elaborato il P.E.I. per il sostegno scolastico dell'alunno in situazione di handicap, con il concorso degli insegnanti e degli operatori della

sanità pubblica, sussiste l'obbligo dell'amministrazione scolastica -priva di potere discrezionale a rimodulare la misura del supporto integrativo in ragione della scarsità di risorse disponibili per il servizio -di apprestare gli interventi corrispondenti alle esigenze rilevate, la cui omissione od insufficienza è lesiva del diritto dell'inabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, determinando -in assenza di una corrispondente contrazione dell'offerta formativa per i normodotati una discriminazione indiretta, vietata dalla L. n. 67 del 2006, art. 2 per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell'amministrazione pubblica preposta all'organizzazione del servizio scolastico che abbia l'effetto di mettere il minore con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni.

Nel caso di specie il fatto che, come risulta dal doc. 2 prodotto da parte resistente, la Scuola abbia garantito nel periodo 15 settembre - 12 novembre il sostegno a XXXXXX mediante 20 docenti curricolari, di sostegno e di potenziamento (i prof. -omissis-) sicuramente ha comportato una discriminazione indiretta nei confronti di XXXXX, in assenza di prova che anche gli studenti normodotati abbiano dovuto patire una così ampia alternanza di insegnanti, poiché ha sicuramente posto la discente in una posizione deteriore rispetto agli altri ragazzi rendendo più difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.E.I., tenuto conto che per il loro raggiungimento vi è la necessità della continuità didattica in quanto nel P.E.I. viene chiarito che □nei docenti di sostegno ella riconosce le figure di riferimento principali□, riconoscimento di figure di riferimento che non può attuarsi ove vi sia un'enorme alternanza dei docenti che svolgono la funzione di sostegno e che impedisce il progetto finalizzato al miglioramento della comunicazione e dell'apprendimento mediante tablet touch screen con software specifico per l'alunna, che neppure è stato dedotto fosse conosciuto dai molteplici insegnanti che nei suddetti mesi hanno ricoperto il ruolo di sostegno.

In ragione di quanto suddetto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto che la domanda originariamente proposta avrebbe dovuto essere rigettata per la parte relativa all'ottenimento delle 2 h di sostegno in più rispetto a quelle previste nel P.E.I. ed invece avrebbe dovuto, in assenza del provvedimento Prot. N. 5549/C1 del 16.11.2016 del D.S., essere accolta per le ulteriori 18 h di sostegno, debbono essere compensate per metà le spese di lite (in ragione della parziale soccombenza virtuale reciproca) mentre le amministrazioni convenute debbono essere in ragione della maggiore

soccombenza essere condannate, in solido fra di loro, in quanto l'attribuzione agli istituti scolastici di personalità giuridica non li ha privati della qualità di organi dello Stato, con conseguente imputabilità dei loro atti al Ministero, a rifondere a parte ricorrente la ulteriore metà delle spese di lite, comprensive della fase cautelare, liquidate, come da dispositivo, applicando i parametri previsti nel D.M. 10.3.2014 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2.4.2014, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, dell'effettivo valore della controversia, e del pregio dell'opera del difensore

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

dichiara cessata la materia del contendere.

Dichiara compensate per metà tra le parti le spese, comprese quelle della fase cautelare;

condanna le parti resistenti, in solido fra di loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate, ai sensi del d.m. 55/2014, per tale frazione e non per l'intero, in E 30,20 per esborsi, E 437,50 per la fase di studio della controversia, E 370,00 per la fase introduttiva, E 400,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese, pari al 15% dei compensi sopra liquidati ed oltre IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Livorno, 30 gennaio 2017

Depositata in cancelleria il 13/02/2017.

SENTENZA

Tribunale - Livorno, 30/01/2017,

□ accertare e dichiarare la natura discriminatoria della decisione di ridurre le ore di sostegno scolastico per l'anno 2016/2017 rispetto a quelle indicate nella dichiarazione della D.S. del 19.9.2016 prot. 4352/E2a da considerarsi impegni unilaterali assunti volontariamente, oppure in subordine, rispetto a quello indicato Piano Educativo Individualizzato dell'a.s. 2015/2016, riconoscere il diritto dell'alunna di usufruire per l'anno scolastico 2016-2017 del numero di 20 oppure in subordine 18 ore settimanali di sostegno specializzato □.

A fondamento di tale domanda deduceva che la minore è affetta da disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo autistico per la cui patologia è ritenuta portatrice di handicap in situazione di gravità e L. 104/92; che nel P.E.I. era stato previsto che per l'a.s. 2016-2017 fossero assegnate a 18 ore di sostegno, come indicato dalla normativa, e le restanti 12 ore affidate agli educatori specializzati □ che con provvedimento Prot. N. 4352/E2a del 19.09.2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa (d'ora innanzi brevemente D.S.) aveva comunicato che per l'anno scolastico 2016/2017, le ore assegnate a erano 20 ma che di fatto erano fruibili soltanto 4 ore alla settimana poiché in tale dichiarazione si dava atto che su un numero complessivo di 10 alunni certificati, i posti di fatto dei docenti di sostegno in servizio erano solo 2 e 12 h, il che tradotto in termini numerici, equivale a 4 ore alla settimana per ciascuno; che la scelta di ridurre sensibilmente le ore di sostegno a costituiva un'illecita discriminazione da parte dell'amministrazione scolastica nei confronti della stessa, che vedeva leso il suo diritto allo studio costituzionalmente garantito, in violazione della disciplina antidiscriminatoria prevista nella L. n. 67 del 2006; chiedeva pertanto che le fosse garantito un sostegno specializzato per 20 h in forza dell'impegno assunto unilateralmente dal D.S. con il suddetto provvedimento o in subordine le 18 previste nel P.E.I..

Si costituiva la amministrazione scolastica rappresentata dal D. S., giusta delega della Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, rappresentando che nessuna discriminazione vi fosse stata nei confronti di .., essendo la stessa sempre stata □ coperta □ per le 18 h di sostegno previste nel P.E.I. nell'ambito del progetto accoglienza; che inoltre non vi fosse stata alcuna discriminazione nei confronti degli studenti diversamente abili avendo anche i normodotati seguito, sino al 10 - 11 ottobre 2016, un orario ridotto a causa delle mancate nomine di docenti; deduceva pertanto che sin dall'inizio dell'anno scolastico era stato garantito a l'insegnante di sostegno per le 18 h previste nel P.E.I., così che la domanda non poteva che essere rigettata.

Con atto Prot. N. 5549/C1 del 16.11.2016 il D.S. comunicava l'assegnazione a .. di 18 ore di sostegno (garantite 10 dalla prof. ..., 6 dalla prof. .. e 2 dal prof. ..., tutti insegnanti di sostegno come risulta dal doc. 11 prodotto da parte resistente).

A seguito di ciò parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere (così implicitamente riconoscendo la infondatezza della sua domanda di assegnazione di h 20 di sostegno).

In ragione di tale circostanza sopravvenuta deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l'amministrazione, con il suo comportamento successivo alla introduzione della lite, riconosciuto il bene della vita oggetto della domanda, essendo state assegnate a h. 18 di sostegno previste nel P.E.I. mediante tre insegnanti di sostegno (e non potendo certamente ritenersi che in assenza di modifica del P.E.I., avesse diritto a 20h), così facendo venir meno, sicuramente, la necessità di una pronuncia giurisdizionale.

Occorre dunque verificare, al fine di pronunciare sulle spese di lite, in applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale, se, in difetto di tale comportamento sopravvenuto della P.A., il ricorso sarebbe stato o meno accolto.

In primo luogo va detto che essendo previste nel P.E.I. 18 h di sostegno, il ricorso non avrebbe potuto essere accolto per 20 h, in forza del provvedimento Prot. N. 4352/E2a del 19.09.2016 in quanto con lo stesso il D.S. non si era affatto assunto l'obbligo di garantire 20 h di sostegno invece delle 18 h previste nel P.E.I. (obbligo che del resto non avrebbe potuto unilateralmente assumere) ma aveva solo previsto, in attesa della nomina degli insegnanti di sostegno, come coprire le 30 h di sostegno e di assistenza mediante educatori specializzati, in assenza di erogazione dei necessari fondi da parte dell'Ente preposto perché la scuola potesse fornire la assistenza mediante educatori per le intere 12 h previste nel P.E.I..

Invece in assenza di ciò il ricorso avrebbe dovuto essere accolto per le 18 h di sostegno previste nel P.E.I..

Come chiarito della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 25/11/2014, n. 25011) una volta elaborato il P.E.I. per il sostegno scolastico dell'alunno in situazione di handicap, con il concorso degli insegnanti e degli operatori della sanità pubblica, sussiste l'obbligo dell'amministrazione scolastica - priva di

potere discrezionale a rimodulare la misura del supporto integrativo in ragione della scarsità di risorse disponibili per il servizio - di apprestare gli interventi corrispondenti alle esigenze rilevate, la cui omissione od insufficienza è lesiva del diritto dell'inabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, determinando - in assenza di una corrispondente contrazione dell'offerta formativa per i normodotati una discriminazione indiretta, vietata dalla L. n. 67 del 2006, art. 2 per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell'amministrazione pubblica preposta all'organizzazione del servizio scolastico che abbia l'effetto di mettere il minore con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni.

Nel caso di specie il fatto che, come risulta dal doc. 2 prodotto da parte resistente, la Scuola abbia garantito nel periodo 15 settembre - 12 novembre il sostegno a mediante 20 docenti curricolari, di sostegno e di potenziamento (i prof. ..., ..) sicuramente ha comportato una discriminazione indiretta nei confronti di .., in assenza di prova che anche gli studenti normodotati abbiano dovuto patire una così ampia alternanza di insegnanti, poiché ha sicuramente posto la discente in una posizione deteriore rispetto agli altri ragazzi rendendo più difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.E.I., tenuto conto che per il loro raggiungimento vi è la necessità della continuità didattica in quanto nel P.E.I. viene chiarito che □nei docenti di sostegno ella riconosce le figure di riferimento principali□, riconoscimento di figure di riferimento che non può attuarsi ove vi sia un'enorme alternanza dei docenti che svolgono la funzione di sostegno e che impedisce il progetto finalizzato al miglioramento della comunicazione e dell'apprendimento mediante tablet touch screen con software specifico per l'alunna, che neppure è stato dedotto fosse conosciuto dai molteplici insegnanti che nei suddetti mesi hanno ricoperto il ruolo di sostegno.

In ragione di quanto suddetto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto che la domanda originariamente proposta avrebbe dovuto essere rigettata per la parte relativa all'ottenimento delle 2 h di sostegno in più rispetto a quelle previste nel P.E.I. ed invece avrebbe dovuto, in assenza del provvedimento Prot. N. 5549/C1 del 16.11.2016 del D.S., essere accolta per le ulteriori 18 h di sostegno, debbono essere compensate per metà le spese di lite (in ragione della parziale soccombenza virtuale reciproca) mentre le amministrazioni convenute debbono essere in ragione della maggiore soccombenza essere condannate, in solido fra di loro, in quanto l'attribuzione

agli istituti scolastici di personalità giuridica non li ha privati della qualità di organi dello Stato, con conseguente imputabilità dei loro atti al Ministero, a rifondere a parte ricorrente la ulteriore metà delle spese di lite, comprensive della fase cautelare, liquidate, come da dispositivo, applicando i parametri previsti nel D.M. 10.3.2014 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2.4.2014, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, dell'effettivo valore della controversia, e del pregio dell'opera del difensore

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere.

Dichiara compensate per metà tra le parti le spese, comprese quelle della fase cautelare;

condanna le parti resistenti, in solido fra di loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate, ai sensi del d.m. 55/2014, per tale frazione e non per l'intero, in E 30,20 per esborsi, E 437,50 per la fase di studio della controversia, E 370,00 per la fase introduttiva, E 400,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese, pari al 15% dei compensi sopra liquidati ed oltre IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Livorno, 30 gennaio 2017

SENTENZA

Tribunale sez. II - Roma, 10/06/2014,

Intestazione

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE Il Tribunale Civile di Roma, in
persona del Giudice designato dr. Nicola Archidiacono,
nella causa civile di primo grado iscritta al r.g.n.
35759/2013, ritenuta in decisione all'udienza in data
17\04\2014, ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA Tra le parti così costituite: Associazione Luca
Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, con sede
legale in Roma, in persona del segretario e legale
rappresentante prò tempore dr.ssa F.Gallo, agente
anche n.q. di procuratore speciale di F.L., M.G., n.q.
di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore M.P..
Ricorrenti Elett.te dom.ti in Ciampino, Viale D.L. n. 31
rappresentati e difesi dal proc.re avv.to A.Gerardi,
per procura speciale alle liti a margine dell' atto di
ricorso introduttivo.
E Roma Capitale, in persona del Sindaco prò tempore.
Convenuta Rappresentata e difesa dal proc.re avv.to
F.Lorenzetti, per procura generale alle liti per atto a
rogito del notaio dr. G.Mariconda rep. n. 51126 del
17\06\2013, dom.ta in Roma nella sede dell'ufficio della
Avvocatura Comunale in via del T.G. n. 21
E ATAC s.p.a., in persona del legale rappresentante prò
tempore.
Chiamata Elett.te dom.ta in Roma, Via dei R. n. 16,
rappresentata e difesa dal proc.re avv.to S.Bibbolino,
per procura speciale alle liti autenticata dal notaio
dr.L.Tucci in Roma, rep. n. 2096 raccolta 999, in data
04\12\2013. OGGETTO: altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni precisate dalle parti costituite come da
rispettive dichiarazioni rese a verbale di udienza di
precisazione del conclusioni e come da rispettivi atti
introduttivi e memorie di difesa depositati.

**ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DI CAUSA E DELLE RAGIONI
GIURIDICHE DELLA DECISIONE**

La valutazione processuale effettuata ai sensi degli artt. 115-116 c.p.c. delle risultanze probatorie serie, precise e concordanti emergenti dalla lettura degli atti e dei documenti oggetto di produzione documentale ad iniziativa delle parti costituite, consente di formare sicuro convincimento sulla esistenza dei fatti costitutivi della responsabilità ascritta nella domanda giudiziale proposta dai ricorrenti alla parte resistente Roma Capitale e alla parte chiamata in causa ATAC s.p.a., sia nei presupposti fattuali da ritenersi esaurientemente documentati e comprovati all'esito della assunzione dei mezzi di prova, sia negli elementi di diritto rinvenuti il fondamento normativo nella disciplina dettata dalla legge n. 67\2006 nella previsione della fattispecie astratta configurata e riassunta nel comma 3 dell'art. 2, della cosiddetta discriminazione indiretta contraddistinta da un comportamento imputabile al soggetto privato, e\o ad una amministrazione pubblica, nel caso di specie esattamente identificati nella società di trasporto pubblico e nell'ente pubblico territoriale, a forma e contenuti all'apparenza neutrali e indifferenziati, ma nella realtà in un contesto di volontà consapevole della previsione dell'evento, per la violazione di leggi regolamenti e discipline, propedeutici alla manifestazione esteriore di una condotta discriminatoria nei confronti dei soggetti affetti da disabilità motorie nella cui categoria deve essere ricompreso il diretto interessato minore M.P..

Una esatta e precisa ricostruzione dello svolgimento dei fatti e delle circostanze conforme alla esposizione contenuta in atto introduttivo, confermata dai documenti e dagli atti istruttori, pone in evidenza una duplice omissione addebitabile direttamente al gestore diretto ATAC s.p.a., obbligato a allestire gli strumenti tecnici e il personale operativo di stazione per consentire il funzionamento degli impianti installati nelle stazioni di Cipro e di Cinecittà, consistenti negli ascensori e nei sovrascalche, una preliminare omissione determinata da una mancata informazione adeguata mediante pubblicazione giornaliera nei siti appositamente predisposti sulla rete internet intestati alla azienda di trasporto pubblico per assicurare alla utenza la evidenziazione dello stato del servizio e della funzionalità degli impianti di stazione anzi descritti in tempo reale della Metropolitana, e comunicazione mediante tabelle luminose nelle principali stazioni degli stessi dati informativi, al fine di escludere nei confronti della categoria dei soggetti affetti da disabilità motorie il verificarsi di situazioni di serio disagio fisiopsichico corrispondente alla constatazione di essere rimasti intrappolati al livello inferiore senza alcuna possibilità di risalire fino all'uscita preventivata.

Un ulteriore profilo di responsabilità per omissione ascrivibile al gestore della linea metropolitana, si pone in evidenza se si considera

che nel caso in esame gli impianti di elevazione destinati alle persone degli utenti esistono e sono operativi nella stazione della Linea A di Cinecittà ma non sono stati provvisti del necessario personale operatore di stazione prescritto, soprattutto nelle giornate prefestive o festive quali erano i giorni 05\01\2013 e 14\04\2013, per difficoltà di reperimento del personale necessario a coprire i turni di orario corrispondenti al funzionamento in esercizio di Metro Ferrovie nel corso della giornata. Le giustificazioni dedotte dal gestore devono essere considerate come irricevibili in ragione della essenzialità della operatività degli impianti di elevazione e di traslazione installati nelle stazioni metropolitane sia per assicurare un efficiente servizio di trasporto pubblico adeguato anche a soddisfare le esigenze delle persone utenti affette da disabilità motorie, sia della palese incongruenza della giustificazione rispetto alle dimensioni del volume di traffico ferroviario e dei numeri dell'utenza sia al costante e intenso afflusso di turisti nella Capitale destinati in numero rilevante a avvalersi dei mezzi di trasporto pubblico quali metro e ferrovie, proprio in coincidenza temporale con i giorni precedenti e con i giorni festivi, afflusso esigente per evitare mediocri figure e commenti e rilievi lesivi della immagine della città, una adeguata copertura di personale operativo per assicurare il funzionamento degli impianti destinati a consentire ai disabili di accedere con adeguata assistenza di impianti e personale di servizio, al servizio pubblico di trasporto urbano relativo alle linee metropolitane.

Il richiamo alle disposizioni dell' art.25, comma 7, concernente la non vincolatività delle prescrizioni dettate dalla norma per le stazioni e le fermate non presenziate, deve essere reputato come del tutto in conferente se si osserva che trattasi di disciplina specifica in materia di gestione delle stazioni ferroviarie, disciplina affatto diversa da quella prevista nel comma 5 dell'art.24 per le stazioni metropolitane per le quali è previsto un preciso obbligo di installazione di idonei ascensori e rampe per le persone non deambulanti.

Con riferimento alla posizione processuale di Roma, Capitale, si deve rilevare che i profili di responsabilità emergono precisi e chiari in linea indiretta, se si considera che l'ente pubblico territoriale si identifica con l'Azionista esclusivo di riferimento della società di gestione, che è esistito un vincolo contrattuale denominato contratto di servizio per la gestione del servizio pubblico locale di

metropolitana per il periodo temporale 2005\2011 approvato con deliberazione di giunta n. 474/2005, che per fatto notorio emergente dagli articoli dei principali quotidiani di Roma, nel 2012, fondati su notizie circostanziate apprese dalle indagini, coinvolgenti i soggetti principali del trasporto pubblico della capitale, è stato dato corso a numerose assunzioni di personale affatto corrispondente alle mansioni richieste dalle concrete esigenze di buon funzionamento della struttura aziendale di una impresa di trasporto delle persone, da presumersi, in ragione delle deduzioni specifiche della memoria di risposta ATAC s.p.a., comprendenti anche quelle mansioni di competenza degli operatori di stazione per assicurare il funzionamento degli impianti di elevazione e di traslazione delle persone, disabili e non, nell'assoluto disinteresse delle istituzioni locali tenute ad ottemperare ad un preciso dovere da assolversi nell'interesse della collettività e della tutela dei beni comuni, di controllo e di vigilanza sulle società di gestione avvalendosi dei poteri conferiti dalla qualificazione particolare di esclusivo azionista di riferimento.

Detta inottemperanza ad obblighi e prescrizioni stabiliti dalla legge, determina nel caso in esame anche la responsabilità dell' ente pubblico territoriale per omesso controllo e omessa vigilanza negli atti concreti di amministrazione delle società partecipate, validamente esercitabili attraverso i consigli di amministrazione e i collegi sindacali evidentemente composti da rappresentanti designati dalle istituzioni locali.

Detto comportamento della amministrazione comunale ha determinato, in linea di fatto, in ragione della sua rilevanza quando si discute di un comportamento colposo di natura omissiva produttivo di pregiudizio occorso all' utente del servizio pubblico di trasporto urbano, un concorso colposo di Roma Capitale atto il profilo sostanziale nell'evento lesivo subito da M.P. alla stregua dei presupposti fattuali e degli elementi di diritto della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., e vincola la parte resistente a rispondere dei disservizi anzi descritti in solido con il gestore.

P.Q.M.

Visto l'art. 702bis c.p.c. così provvede nella causa iscritta al r.g. n. 35759\2013:

1) Accoglie la domanda proposta ai sensi della L. n. 67\2006, dai ricorrenti Associazione Luca Coscioni per la libertà e la ricerca scientifica, in persona del Segretario e legale rappresentante prò tempore dr.ssa F.Gallo, agente anche n.q. di procuratore speciale dei sigg.ri F.L., M.G., n.q. di esercenti la potestà genitoriale sul minore M.P., e per l'effetto ordina ai sensi dell'art. 3, comma 3, la cessazione immediata del comportamento discriminatorio posto in essere in concorso dalle parti Roma Capitale, resistente, e ATAC s.p.a., chiamata, mediante predisposizione degli strumenti tecnici e del personale per assicurare a norma di legge il funzionamento degli impianti installati costituiti dagli ascensori e dai servoscala esistenti nelle stazioni della linea metropolitana Cipro e Cinecittà, per consentire al ricorrente M.P. di accedere alle stazioni anzidette e di fruire del servizio di trasporto pubblico offerto dalla linea metropolitana in condizione adeguate alla disabilità motoria di cui è affetto.

2) Condanna in solido Roma Capitale e ATAC s.p.a. al risarcimento del danno prodotto nei tempi e nelle circostanze descritte in atti, nella misura di euro 2.500,00 a favore di M.P..

3) Ordina ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge n. 67\2006, la pubblicazione su uno dei quotidiani di maggiore diffusione locale, del presente provvedimento.

4) Condanna la parte resistente e la parte chiamata in solido al pagamento delle spese processuali ai ricorrenti in misura di euro 50,00 per esborsi, euro 2.100,00 per compensi forensi, oltre a epa e iva di legge.

Roma, 04\06\2014.

SENTENZA

Tribunale sez. I - Catanzaro, 15/01/2013,

Intestazione

Tribunale di Catanzaro, sez. I, sentenza 15 gennaio 2013
Estensore M. P. De Lorenzo

FATTO E DIRITTO

F e S, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore M, proponevano, con atto depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011, ricorso ex art. 3 della legge n° 67 del 2006 e art. 44 Dlgs 286/1998 per ottenere l'accertamento della condotta discriminatoria asseritamente tenuta da A, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "..." di Catanzaro, nei confronti del minore M, scolaro affetto da sindrome di Down, portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992.

I ricorrenti, in particolare, censuravano il comportamento della dirigente in parola la quale nel mese di gennaio 2011 avrebbe tentato di non far partecipare M alle uscite didattiche programmate dalla scuola di frequenza attraverso un odioso escamotage: si sarebbe in sostanza rivolta alle insegnanti e ai compagni di classe di M, approfittando di un momento (protratto con la complicità di un collaboratore scolastico) di cui il ragazzo non era in classe, annunciando prima di non aver intenzione di autorizzare M a partecipare a dette uscite e subito dopo intimando agli ascoltatori di non avvertire più in futuro M delle attività esterne programmate, pena l'annullamento o la mancata previsione di altre future iniziative. Le motivazioni addotte dalla convenuta in quella sede sarebbero state motivate dall'incapacità di M di trarre beneficio, intellettuale e fisico, da dette 'uscite', a causa della condizione di disabilità di quest'ultimo.

Tuttavia i propositi della convenuta non si erano attuati poiché i compagni di classe di M, indignati per la richiesta e solidali con il loro amico, avevano manifestato pubblicamente, con una lettera indirizzata a quest'ultimo, il loro pieno dissenso nei confronti della proposta della dirigente rinunciando a fare futuri viaggi d'istruzione pur di non lasciare 'solo' M.

Il fatto aveva avuto in poco tempo una notevolissima risonanza mediatica, sull'onda della pubblicazione della lettera su importanti quotidiani nazionali e approfondimenti televisivi, ed era stato oggetto di due interrogazioni parlamentari, fino a che, a seguito di una visita ispettiva disposta presso l'Istituto Didattico che aveva accertato la realizzazione da parte di A di una condotta non uniformata a principi di correttezza e di un comportamento lesivo della dignità della persona, nocivo all'immagine della scuola e dell'amministrazione, anche in virtù dell'impatto mediatico del caso, il Ministero dell'Istruzione, con la sua

articolazione territoriale, nella persona del Direttore Generale dell'U.S.R. Calabria, disponeva la sospensione disciplinare della dirigente scolastica dal servizio per tre mesi, e consequenziale interruzione del trattamento economico.

Ricostruite le origini della tutela giurisdizionale italiana in materia di discriminazione nonché del diritto all'istruzione degli studenti disabili, i ricorrenti, sul presupposto dell'univoco accertamento dell'effettività della condotta lesiva, proseguivano col richiedere la condanna della dirigente al risarcimento del danno non patrimoniale in una misura tale da aver funzione affittiva e dissuasiva di futuri comportamenti discriminatori, richiamando l'orientamento costituzionale, esplicativo di disposizioni comunitarie di inequivoco tenore, e qualificando la fattispecie in esame sotto la categoria del danno da 'ritorsione' di cui all'art. 4 del d.lgs. 215/03, attuativo della direttiva europea n. 2000/43/CE, poiché la dirigente avrebbe deciso di cercare la complicità dei docenti e dei compagni di classe di M dopo che la madre di questi era riuscita, sollecitando l'intervento della forza pubblica, a far partecipare M ad altra uscita d'istruzione. Rilevavano, quindi, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un provvedimento cautelare, il cui fumus era da ricercarsi negli stessi motivi di ricorso, e individuata la ricorrenza di un pregiudizio grave e irreparabile, identificato nella lesione del diritto all'istruzione dello studente disabile. In particolare, il fatto stesso che M fosse ancora alunno della scuola, teatro delle denunciate vicende, diretta da A, la cui sola presenza avrebbe sottoposto il ragazzo al rischio concreto di non ottenere risultati scolastici nonché educativi soddisfacenti.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti e concessi i termini per la notificazione ai convenuti, il processo proseguiva attraverso la costituzione di questi ultimi e la chiamata in causa dell'Assicurazione Unipol, che avrebbe dovuto garantire la dirigente dagli eventuali pregiudizi derivanti da una condanna per responsabilità civile.

Rigettata preliminarmente la domanda di garanzia nei confronti del terzo chiamato con decisione non definitiva in ragione della operatività della polizza limitatamente ai danni involontariamente cagionati a terzi, il processo proseguiva attraverso il libero interrogatorio di uno dei ricorrenti e della convenuta e l'acquisizione della documentazione relativa al procedimento disciplinare svoltosi nei confronti di A. Al termine dell'istruttoria documentale il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a discutere e tratteneva la causa in decisione.

La tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni è prevista negli artt. 2[1] e 3[2] della legge n° 67 del 2006 e il procedimento giurisdizionale è ratione temporis quello previsto dall'art. 44[3], commi da 1 a 6 e 8 del di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 2, testo unico in materia di immigrazione, poiché il presente procedimento è stato introdotto prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 150/2011 che ha assoggettato il procedimento de quo al rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c..

Occorre rilevare che, alla stregua delle norme citate, al Tribunale è richiesta una valutazione della sussistenza dei presupposti della condotta discriminatoria e la ricerca delle soluzioni tese a eliminare gli effetti lesivi del comportamento attraverso un provvedimento di natura eminentemente cautelare.

La regolamentazione sopra descritta è volta, fondamentalmente, all'eliminazione di ogni atteggiamento discriminatorio del quale i disabili possono essere vittime proprio in conseguenza del loro status.

Per "discriminazione sulla base della disabilità" deve intendersi qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità dell'individuo, che abbia lo scopo, oppure l'effetto, di pregiudicare o annullare il riconoscimento, godimento e l'esercizio di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile, sulla base dell'uguaglianza con le altre persone.

Essa include anche il rifiuto di quelle modifiche ed adattamenti che si ritengono necessari in virtù della condizione di disabilità che non impongano un carico sproporzionato ed eccessivo, affinché si possano assicurare al disabile il godimento e l'esercizio dei propri diritti.

Ai disabili secondo lo spirito della legge, dunque, deve essere garantito un trattamento paritario nell'interrelazione con gli altri soggetti della società civile e per questo motivo il legislazione si è spinto sino al punto di dettare con precisione ed elasticità i criteri per la individuazione delle condotte discriminatorie.

Il principio di parità di trattamento dei disabili si applica indistintamente a tutte le persone, sia nel settore privato che pubblico, con specifico riferimento ai criteri di accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i

criteri di selezione e le condizioni di assunzione; all'occupazione e condizioni lavorative, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni di licenziamento; all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento, formazione e tirocini professionali; alla protezione e sicurezza sociale; assistenza sanitaria e prestazioni sociali; istruzione e accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.

Non v'è dubbio, pertanto, che sussista la legittimazione attiva dei ricorrenti in qualità di rappresentanti legali del minore M, affetto da sindrome di Down, a ricorrere al tribunale per garantire al figlio disabile l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito all'istruzione laddove lo stesso sia impedito o minacciato dalla condotta discriminatoria posta eventualmente in essere dal dirigente scolastico di un istituto di istruzione al quale il minore sia iscritto.

Nel caso di specie, il comportamento discriminatorio portato all'esame di questo giudicante sarebbe da ricercare nelle dichiarazioni rese da A in data 20 gennaio 2011 alla presenza dei compagni di classe di M, ai quali il dirigente avrebbe intimato di non avvertire in futuro il ragazzo circa le iniziative didattiche da tenersi fuori dalla scuola poiché lo stesso non avrebbe tratto alcun beneficio.

Ritiene innanzitutto questo giudicante, che prima ancora di spingersi ad accertare l'effettività della condotta, è necessario vagliare i profili di ammissibilità dell'azione, sulla base della mera prospettazione dei fatti offerta dai ricorrenti.

Deve allora dirsi che la dichiarazione in sé, in quanto rivolta a terzi per condizionarne il futuro comportamento, avrebbe potuto rivelarsi astrattamente idonea a costituire un atto discriminatorio.

Infatti, l'ampia nozione di discriminazione disegnata dal legislatore consente di comprendere al suo interno anche l'attività di colui il quale istighi taluno a discriminare una persona, tenendo un contegno di fatto adeguato a privare il discriminato dalla possibilità di esercitare una determinata facoltà.

Nel caso che ci occupa, qualora i compagni di classe di M, discendenti soggetti al potere disciplinare del dirigente, avessero attuato il 'suggerimento' della convenuta, tacendo al compagno la programmazione di gite didattiche, avrebbero, se non impedito, reso quantomeno più difficile, alla vittima della discriminazione, la partecipazione a detti eventi.

Avrebbe potuto, in particolare, verificarsi una forma di discriminazione diretta consistente nel predisporre per il disabile un trattamento differenziato proprio in ragione della disabilità giacchè il ragazzo sarebbe stato di fatto escluso dalla partecipazione alle gite in quanto non in grado di apprezzarne gli effetti educativi e posto in una condizione di isolamento rispetto agli altri compagni, non toccati da una simile previsione.

Non può tuttavia sfuggire al lettore del presente provvedimento, nelle frasi precedenti il doveroso utilizzo da parte della scrivente del modo condizionale futuro per quanto attiene la descrizione degli effetti della condotta tenuta dal dirigente scolastico.

E', infatti, opportuno notare come le parole della convenuta, senz'altro gravi e astrattamente lesive della dignità dello scolaro, sono tuttavia rimaste, quanto agli effetti, ad uno stadio meramente embrionale non trovando nella realtà alcuna concretizzazione. Mutuando un'espressione di matrice penalistica potrebbe dirsi che il comportamento della dirigente scolastica ha realizzato un mero 'tentativo' di discriminazione, non estrinsecatosi in un'effettiva lesione della sfera giuridica del disabile, con riferimento all'esercizio del diritto a essere istruito, leso tutt'al più nella propria dignità, risarcibile di per sé con il ricorso agli ordinari strumenti di cognizione.

L'azione a tutela delle persone con disabilità, qui azionata, ha, infatti, principalmente lo scopo di porre rimedio ad un'obiettiva situazione discriminatoria in cui l'intervento del giudice sia necessario a rimuovere non soltanto gli effetti pregiudizievoli di una condotta ma la condotta stessa, laddove il ravvedimento dell'agente o altri fenomeni non siano sufficienti a realizzare questo risultato.

Dalla lettura dell'art. 3 della legge 67 del 2006 può, infatti, evincersi come l'oggetto centrale dei provvedimenti richiedibili al giudice consista, infatti, nell'ordine rivolto al soggetto agente di cessare la condotta pregiudizievole o rimuovere l'atto discriminatorio ove questi siano sussistenti e disporre il risarcimento del danno verificatosi in conseguenza della condotta lesiva.

Lo stesso utilizzo da parte del legislatore del rito cautelare uniforme, con l'eliminazione di formalità non essenziali al giudizio, induce a ritenere che l'accertamento giudiziale debba possedere i connotati della contingibilità e

dell'urgenza, ponendosi come rimedio necessario ed utile a eliminare la situazione pregiudizievole.

Facendo un esempio a contrario, laddove effettivamente discenti e corpo docente avessero omertosamente recepito le indicazioni del dirigente scolastico, nascondendo a M. (e per completezza anche ai genitori di costui) le successive programmazioni extrascolastiche, il provvedimento giurisdizionale sarebbe stato utilmente emesso sancendo eventualmente l'obbligo, sanzionabile penalmente, del soggetto preposto di comunicare formalmente la programmazione di viaggi d'istruzione, condannando l'istigatore della condotta discriminatoria a risarcire il danno subito dalla vittima per la mancata partecipazione alla gita scolastica.

Non è un caso, infatti, che il legislatore nella formulazione dell'art. 3 della legge 67 del 2006 utilizzando l'avverbio *oltre* abbia escluso la possibilità per il giudice di condannare l'autore della condotta al risarcimento in mancanza di un ordine di cessare il comportamento, la condotta o l'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e senza l'adozione di ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, poiché se avesse voluto un effetto simile si sarebbe limitato a disporre il potere giudice di condannare in ogni caso al risarcimento.

Inoltre, la previsione del risarcimento alla domanda di parte (se richiesto) esclude in *subiecta materia* ogni automatismo, legando invariabilmente la domanda risarcitoria all'accertamento di un'effettiva discriminazione.

E' il caso a questo punto di notare, come sia confermato in questa occasione il principio della residualità della giurisdizione, il cui intervento non appare necessario quando le situazioni controverse trovino una spontanea soluzione prima di approdare in tribunale.

Come sopra ricordato, infatti, il caso qui esaminato è stato caratterizzato dall'idonea reazione della società e delle istituzioni prima ancora di evocare un intervento giurisdizionale giacchè le dichiarazioni della dirigente non solo non sono state recepite, né tantomeno seguite, dai compagni di classe di M ma la coscienza sociale di alcuni fra i soggetti coinvolti nella vicenda ha consentito, sfruttando l'effetto amplificato dei mass media, di consegnare al fatto un rilievo molto più ampio di quello originariamente immaginabile.

La redazione prima e la pubblicazione poi della lettera dei compagni di classe di M su quotidiani a tiratura nazionale e l'iniziativa disciplinare assunta dagli organi amministrativi hanno rappresentato, infatti, reazioni adeguate e spontanee messe in atto dalla società civile per opporsi e rimediare con i propri strumenti ad una condotta innanzitutto riprovevole dal punto di vista morale, prima che giuridico.

Ciò significa che al momento in cui questo procedimento fu incardinato la condotta potenzialmente discriminatoria non aveva trovato alcuno spazio di attuazione: non soltanto poteva dirsi non più sussistente ma non potevano rinvenirsi effetti sfavorevoli da rimuovere.

Prova ulteriore di quanto asserito ne sia l'esito dell'interrogatorio libero condotto nei confronti delle parti in causa, per cui nelle parole della genitrice del minore si è palesata una situazione di disagio della stessa nei confronti della direttrice dell'istituto ma evidentemente generata dalla proposizione del ricorso introduttivo (cfr. il riferimento all'avere una coscienza) finalizzato ad ottenere principalmente un risarcimento e non la rimozione della condotta pregiudizievole.

Di nessun pregio le considerazioni conclusive dei ricorrenti circa l'efficacia dissuasiva del risarcimento nei confronti della A, la cui presenza in istituto, tenuto conto del ruolo istituzionale nonostante tutto mantenuto, avrebbe potuto di per sé essere di ostacolo alle aspettative educative e d'istruzione del minore: la risonanza mediatica del caso e la sanzione disciplinare irrogata avevano già rappresentato, in via retributiva, adeguate forme di compensazione della condotta contraria ai doveri d'ufficio e sociali tenuta dal dirigente scolastico.

Pertanto, l'insussistenza delle condizioni dell'azione al momento della proposizione della domanda giudiziale impongono una declaratoria di inammissibilità della stessa e, quindi, una pronuncia di rigetto del ricorso.

La natura della causa, le ragioni della decisione e la complessità delle argomentazioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta:

- Dichiara inammissibile in ricorso;

- Compensa le spese.

[1] Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. 4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

[2] La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile. 3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. 4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

[3] Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il

giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. 2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante. 3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. 4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. 5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto. 6. Contro i provvedimenti del pretore é ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'art. 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile. 7. (Omissis). 8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 e' punito ai sensi dell'art. 388, primo comma, del codice penale.

SENTENZA

Tribunale - Ravenna, 14/06/2012,

Intestazione

TRIBUNALE di RAVENNA

Il Giudice designato,

definitivamente decidendo il ricorso proposto a norma della L. 1/3/2006 n. 67 da ... e da ... genitori del minore disabile M., nei confronti del COMUNE di RAVENNA e dell'ASF - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA di RAVENNA; letti gli atti del procedimento ed uditi i difensori delle parti, osserva:

il minore M., nato il ..., è affetto da Sindrome di Down, disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992 e bisognosa di interventi permanenti e globali di assistenza nella vita individuale e sociale (art. 3, commi I e III). Egli frequenta la scuola primaria R.R. di Ravenna con orario dalle 8.30 alle 12.30 e con rientro pomeridiano fino alle 16.30.

I ricorrenti lamentano la esclusione del proprio figlio dal servizio post-scuola con mensa nella fascia oraria 12.30-14.00 ed il carattere discriminatorio di tale esclusione. Fanno derivare la illiceità della esclusione dalla divergenza fra le disposizioni del Regolamento del servizio di pre e post scuola emanato dal Comune di Ravenna e le disposizioni del Regolamento per la gestione del tempo extrascolastico per i minori disabili emanato dall'Ente gestore del servizio sociale. Nel primo, infatti, per la ammissione al servizio pre e post scuola solo "prioritariamente" si considerano le esigenze di lavoro dei genitori, così che nel limite dei posti disponibili possono essere ammessi anche figli di genitori non occupati (art. 2); nel secondo regolamento, invece, requisito essenziale per la ammissione al servizio è la occupazione di entrambi i genitori che li costringa ad anticipare od a posticipare, come nel nostro caso, la presenza a scuola dei figli (art. 6).

Tenuto conto delle finalità di aggregazione sociale e di integrazione con i compagni di scuola insite nel servizio post scuola, i ricorrenti deducono che l'elemento ostativo, costituito dal lavoro di entrambi i genitori, è previsto in modo inderogabile soltanto per i minori disabili, i quali pertanto ricevono un trattamento normativo diverso in situazione analoga, e che la allegata necessità dell'educatore, indisponibile per mancanza di risorse economiche, (v. nota 22/7/2010 Comune di Ravenna doc. 11 dei ricorrenti) accentua nei disabili stessi la condizione di svantaggio.

Chiedono dichiararsi la disparità di trattamento e ordinarsi la iscrizione del minore al servizio in parola.

I convenuti COMUNE di RAVENNA e ASF - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA di RAVENNA eccepiscono la infondatezza della azione e ne chiedono il rigetto: deducono trattarsi di regolamenti non equiparabili, perché aventi ad oggetto servizi con contenuto e finalità diversi.

All'esito della trattazione della causa, si osserva che il Regolamento del Servizio Sociale ha finalità diverse e più ampie di quelle del Regolamento comunale. Esso considera il bisogno di integrazione sociale e di sviluppo dei minori disabili nella sua totalità, cioè non limitatamente alla presenza scolastica come invece fa il Regolamento comunale. L'inserimento e la crescita dei minori disabili sono promossi con riguardo a tutto il tempo libero extrascolastico e perciò con necessità di una assistenza, di un trattamento e di una cura più ampi e più approfonditi di quella semplice vigilanza dedicata dal Regolamento comunale agli alunni nel pre e post scuola.

Essendo più vasta la organizzazione di mezzi e di persone necessaria alla gestione del tempo extrascolastico dei minori disabili ai fini della loro più completa inclusione (v. disciplina dettata dal Regolamento del Servizio Sociale), si giustifica la limitazione della permanenza scolastica fuori orario dei minori stessi, in relazione alle risorse personali (numero di educatori) disponibili: la presenza di ulteriori attività (artt. 3, 4, 7 Regolamento citato) consente ugualmente il raggiungimento della finalità proposta.

Non è in discussione il fondamentale diritto alla istruzione scolastica e non sussiste, pertanto, la discriminazione allegata.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese, attesa la difficoltà della questione proposta.

Visti gli artt. 1 e segg. L. n. 67/2006

RESPINGE

il ricorso e compensa per intero fra le parti le spese processuali.

Ravenna 14/6/2012

SENTENZA

Tribunale sez. II - Roma, 08/03/2012, n. 4929

Intestazione

TRIBUNALE DI ROMA
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il TRIBUNALE DI ROMA, sezione seconda civile, in persona
del giudice

dott. Giuseppe Cricenti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile di primo grado, recante nr.
75020/2009,

vertente tra:

(Avv...)

ATTORE

E

Comune di Roma (Avv. ...)

CONVENUTO

OGGETTO: Repressione condotta antidiscriminatoria

Conclusioni dell'attore: come da atto introduttivo

Conclusioni del convenuto: come da comparsa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'associazione ... agisce su procura speciale di ... lamentando nei confronti del Comune una condotta discriminatoria dovuta alla presenza di barriere architettoniche che impediscono l'accesso ai mezzi del trasporto pubblico.

In particolare, il ... per la sua condizione di disabile, è costretto su di una sedia a rotelle ed ha difficoltà di accedere al trasporto pubblico in quanto il Comune di Roma non ha mai realizzato le pedane necessarie a superare l'altezza del marciapiede in corrispondenza con la fermata dell'autobus.

Il ... ha conferito procura all'Associazione la quale agisce dunque per conto di quello. Con la domanda introduttiva, la ricorrente ha chiesto, oltre all'accertamento della condotta discriminatoria, anche l'adozione di un piano di realizzazione delle pedane nel centro di Roma. In seguito, al momento della precisazione delle conclusioni, ha ridotto la domanda, chiedendo la condanna del Comune all'adozione di un piano di intervento solo per alcune determinate linee, che sono poi quelle più frequentemente usate dal Ciò in aggiunta al risarcimento del danno non patrimoniale.

Si è costituito il Comune, il quale ha essenzialmente eccepito il difetto di giurisdizione e il difetto di legittimazione attiva dell'associazione e nel merito ha messo in evidenza come invece l'opera di abbattimento delle barriere architettoniche sia in atto. Inoltre ha contestato la possibilità di un risarcimento del danno.

Occorre dunque prima considerare le eccezioni preliminari.

1.1. Quanto al difetto di giurisdizione, fondamentalmente, il Comune assume che la posizione dell'associazione è quella di chi ha un interesse legittimo, nel senso di un interesse a che la pubblica amministrazione, nel caso di specie il Comune, agisca secondo legge nella direzione della eliminazione delle barriere architettoniche.

In realtà, questa tesi non convince, per almeno due motivi.

Il primo motivo è che l'Associazione agisce per far cessare una condotta antidiscriminatoria nei confronti del disabile, e dunque agisce sulla base della legge n. 67 del 2006 che prevede un'apposita azione a favore del disabile il quale ritenga di avere subito una discriminazione diretta o indiretta, che lo pone in situazione di svantaggio con i non disabili.

La legge, oltre ad attribuire un'azione a favore del disabile, prevede altresì la procedura per far valere tale azione, facendo rinvio all'art. 44 della legge n. 286 del 1998. Quest'ultima disposizione chiaramente individua nel giudice ordinario quello competente ad occuparsi della repressione di comportamenti discriminatori. C'è dunque una chiara indicazione di legge circa la giurisdizione da seguire. La legge n. 67 del 2006 nel consentire al disabile di opporsi ad una condotta discriminatoria prevede che debba farlo nelle forme previste per la repressione di altra condotta discriminatoria, quella basata su motivi razziali o etnici, che, a sua volta, istituisce il giudice ordinario come giudice competente. Dunque la giurisdizione del giudice ordinario deriva già di per sé dal rinvio alla legge del 1998.

Il secondo motivo è che la legge attribuisce al disabile un diritto ad impedire la discriminazione, non già un interesse alla corretta azione amministrativa. La questione di quale sia l'interesse protetto dalla legge n. 67 del 2006 è semplice.

La legge non subordina l'interesse del disabile a quello della pubblica amministrazione, "degradando" il primo ad un mero interesse legittimo. Che senso avrebbe intendere la legge in questione dicendo che essa non ha introdotto un diritto del disabile ad evitare di essere discriminato, quanto un suo interesse a che la discriminazione avvenga nel rispetto della legge? E' evidente l'infondatezza di una simile prospettiva. Il legislatore ha voluto tutelare il disabile dalle discriminazioni legate al suo stato, non già consentire alla pubblica amministrazione di attuare discriminazione purché si rispettino dati presupposti, così riconoscendo al disabile il solo interesse a verificare che la discriminazione avvenga nel rispetto di quei presupposti, o che comunque la p.a. operi nella legalità amministrativa. Difficile, in conclusione, negare che la legge abbia riconosciuto un diritto al disabile di reagire alla discriminazione, piuttosto che un mero interesse alla correttezza dell'operato amministrativo. L'interesse del privato non è un riflesso di quello della p.a. tutelato in via primaria. Piuttosto è l'obiettivo stesso della tutela legislativa.

1.2. Il Comune poi eccipisce il difetto di legittimazione attiva dell'Associazione.

In realtà quest'ultima ha esibito una procura speciale rilasciata dal ... ai sensi dell'art. 3 della legge n. 67 del 2006, norma che consente ad associazioni come quella ricorrente di agire in giudizio in nome e per conto del disabile (art. 4:

"Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e

gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione".).

2. Nel merito, la domanda è fondata.

Va premesso che l'esistenza delle barriere architettoniche, nella zone indicate dalla ricorrente, non è propriamente contestata. Il Comune sostiene di star facendo il possibile, di avere avviato interventi mirati a risolvere il problema, ma non ha smentito le allegazioni di parte ricorrente sul punto, allegazioni che consistono nella consulenza di parte e nei documenti allegati, a fronte dei quali non v'è precisa smentita.

Si tenga presente che l'esistenza di una certa discriminazione può essere provata anche per presunzioni, dietro allegazione di elementi concordanti e precisi, come prevede l'art. 3 della legge in questione: "il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile". La ricorrente allega sia una relazione tecnica sullo stato dei marciapiedi che il contenuto di una interrogazione popolare fatta al sindaco, oltre naturalmente alla prova medica della disabilità del I documenti successivamente allegati dal Comune, nel dimostrare la volontà dell'ente di provvedere ad un adeguamento dei marciapiedi, implicitamente danno atto della circostanza che, allo stato, quei marciapiedi non sono affatto adeguati.

L'esistenza incontestata di barriere architettoniche, tali da impedire al disabile di salire sul mezzo di trasporto pubblico, costituisce discriminazione indiretta, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67 del 2006: "Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone".

L'omissione comunale circa le barriere architettoniche è, dunque, uno di quei comportamenti che pongono il disabile in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone, posizione di svantaggio che il disabile ha il diritto di eliminare chiedendo all'autorità giudiziaria di imporre alla pubblica amministrazione l'adozione delle misure necessarie.

3. Quanto alle misure da adottare, va considerato che la ricorrente ha ridotto la domanda al momento della precisazione delle conclusioni, chiedendo che si ordini l'adeguamento dei marciapiedi soltanto in corrispondenza delle fermate delle linee di trasporto utilizzate dal ...

Il già ricordato art. 3 prevede al riguardo che: " Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate".

E dunque nel caso presente va disposto che il Comune adotti un piano di realizzazione o modifica dei marciapiedi in corrispondenza delle fermate indicate nel verbale allegato alla precisazione delle conclusioni, in un termine di un anno, che appare congruo.

3.1. Quanto al danno, alcunché è provato relativamente a quello patrimoniale, ma la ricorrente lamenta anche il danno non patrimoniale, che è risarcibile in quanto espressamente previsto dalla legge (v. il succitato art. 3). Consisterebbe non tanto nel danno morale soggettivo, che pure in astratto non sarebbe da escludere, salva la prova di avere sofferto per la limitazione denunciata, quanto proprio nel fatto oggettivo di avere subito impedimenti alla libertà di circolazione.

La difficoltà di stima impone una valutazione equitativa, che può fissarsi nella somma di 5000,00 euro.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Ordina al Comune di Roma, in persona del sindaco prò tempore, la realizzazione, entro 12 mesi, di un piano per la messa a norma dei marciapiedi corrispondenti alle fermate di via C. (unica fermata, bus 36, 60, 61, 84, 492), Passeggiata di R. (due fermate in senso inverso su medesimo spartitraffico, bus:

81, 224, 628, 926, 590), Piazza F. (spartitraffico centrale, bus: 86, 92, M, 63, 630), Via V. (angolo via E., bus: 52, 53, 63, 116, 160, 630), via dei Cerchi (angolo S.T., bus: 81, 160, 628).

2. Condanna il Comune di Roma, in persona del sindaco prò tempore, al pagamento in favore di della somma di 5000,00 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre che della somma di 2500,00 euro, oltre IVA è CPA a titolo di spese legali.

3. Ai sensi dell'art. 3 comma 41. 67 del 2006 ordina la pubblicazione del presente provvedimento sulle pagine romane del quotidiano "Il Messaggero" a spese del Comune di Roma.

Roma 5.3.2012

SENTENZA

Tribunale - Udine, 13/01/2012,

Intestazione

TRIBUNALE DI UDINE
- sezione civile -
Ordinanza

il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di

consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Maria Antonietta CHIRIACÒ Presidente,

dott. Annamaria ANTONINI Giudice,

dott. Gianpaolo FABBRO Giudice rel.:

nel procedimento iscritto al nr. 4571/11 R.A.C.C promossa da

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA con

l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste.

contro

Omissis, con l'avvocato D. Turello;

FATTO E DIRITTO

visto il reclamo ai collegio proposto ai sensi dell'art. 739/2° c.p.c. dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca avverso l'ordinanza del 6.8.2011 (depositata il 9.8.2011) con cui il giudice designato ha accertato la natura discriminatoria della decisione assunta dall'amministrazione scolastica di ridurre le ore di sostegno assegnate al minore omissis per l'anno 2010/2011 ed ha condannato l'odierno reclamante al risarcimento dei danni in favore di omissis liquidati equitativamente in euro 3.000.00 nonché al pagamento delle spese di lite:

Omissis letti gli atti e i documenti del procedimento: assunte le prove testimoniali come da ordinanza del 13.10.2011; sentiti i difensori delle parti in camera di consiglio,

rilevato che il Ministero ha reclamato il provvedimento del giudice di prime cure, chiedendone l'annullamento se/o la riforma, per i seguenti motivi:

- a) errata affermazione della giurisdizione del Giudice Ordinario;
- b) mancato rilievo da parte del giudice del carattere emulativo dell'azione proposta dai reclamati e mancato espletamento di attività istruttoria finalizzata a provare l'infondatezza della tesi avversaria;
- c) insussistenza di una condotta discriminatoria da parte dell'amministrazione nei confronti di omissis e contraddittorietà del provvedimento;
- d) insussistenza di una condotta legittima da parte del Ministero;
- e) insussistenza del danno.

Ritenute che:

Quanto alla competenza del giudice ordinario corretta è stata la motivazione del giudice designato atteso che, nei ricorsi introduttivi, i sigg.ri omissis non hanno contestato alla P.A. l'esercizio dei poteri discrezionali che le sono attribuiti in materia bensì di aver posto in essere una condotta discriminatoria nei confronti

di una persona disabile; richiamandosi espressamente ai fini della tutela giurisdizionale contro atti discriminatori - a quanto previsto dall'art. 3 co. 1° della legge 67/2006 e dall'art. 44 del decreto legislativo 286/1998.

Quest'ultima norma, in particolare, stabilisce espressamente che la domanda va proposta con ricorso al Tribunale in composizione monocratica,

I riferimenti giurisprudenziali richiamati dal reclamante (S.U. Ordinanze n. 1144/2007 e n. 7103/2009), ancorché riferibili ad azioni esercitate sempre a tutela di soggetti dissoni, non attengono al caso di specie, in quanto quelle azioni miravano entrambe ad ottenere un aumento delle ore settimanali di sostegno rispetto a quelle che erano state stabilite dall'amministrazione scolastica (e ritenuto insufficienti dai genitori degli alunni affetti da handicap) e non s reprimere condotte discriminatorie.

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione nella sua Ordinanza S.U. n. 7186 del 30.3.2011 in merito alla rilevanza della disciplina prevista dall'art. 44 del D.Lgs. 286/1998 ha affermato: "in presenza di normative che, ai fine di garantire parità di trattamento, in termini particolarmente incisivi e circostanziati, e correlativamente vietare discriminazioni ingiustificate, con riferimento a fattori meritevoli di particolare considerazione sulla base di indicazioni costituzionali e fonti sovranazionali, articolano in maniera specifica disposizioni di divieto di determinate discriminazioni e contemporaneamente istituiscono strumenti processuali speciali per la loro repressione, affidati al giudice ordinario, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso configurare, a tutela del soggetto potenziale vittima delle discriminazioni una specifica posizione di diritto soggettivo, e specificamente un diritto qualificabile come "diritto assoluto" in quanto posto a presidio di una area di libertà e potenzialità del soggetto, rispetto a qualsiasi tipo di violazione della stessa". Aggiunge ancora la S.C. che è lo stesso testo del D. Lgs. 286/1998, art. 44, con il suo riferimento incondizionato ai comportamenti sia dei privati che della pubblica amministrazione che non consente di escludere l'eserpicibilità delle azioni ivi previste solo perché la P.A. ha attuato la discriminazione in relazione a prestazioni rispetto a cui il privato non fruisce di una posizione di diritto soggettivo.

Nel merito si osserva che la Legge 67/2006 prevede un divieto assoluto di condotte discriminatorie in danno di persone disabili.

L'art. 2/1° della legge stabilisce infatti "il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità".

Ai fini dell'accoglimento della tutela prevista dalla legge non è rilevante accertare se la discriminazione sia frutto di una volontà di discriminare.

Correttamente il giudice di prime cure osserva che: "l'intenzione discriminatoria non è necessaria ai fini dell'applicazione della norma sulla tutela avverso gli atti e i comportamenti con effetti oggettivamente discriminatori". Ciò che rileva infatti è soltanto l'accertamento positivo che una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettano una persona disabile in una posizione di svantaggio rispetto alle altre persone (art. 5 comma 3°, L. 67/2006).

Nel caso di specie la condotta discriminatoria è stata ravvisata nella scelta operata dall'amministrazione scolastica di ridurre da 22 a 16 le ore di sostegno scolastico inizialmente previste nel piano educativo individualizzato (P.E.I.) dell'alunno omissis per l'anno 2010/2011; piano che recepisce quello attuato nell'anno 2009/2010 e che era stato discusso in data 6.9.2010 con la sua attuazione in via provvisoria (cfr doc. 10 fasc. parte resistente). Da rilevare che detto piano recepisce altresì il progetto di richiesta ore predisposto il 10.5.2010 in previsione dell'anno scolastico 2010/2011 (cfr. doc. 10 fasc. parte resistente).

Successivamente al 6.9.2010 i fatti si sono così svolti:

- in un incontro effettuato il 13.10.2010 tra le sole insegnanti veniva valutato il nuovo assetto riguardante l'assegnazione degli insegnanti di sostegno ai rispettivi alunni, e veniva indicata per l'insegnante omissis l'assegnazione dell'alunno omissis per 16 ore settimanali;
- in data 15.11.2010 veniva tenuto un gruppo di lavoro, con la presenza dei genitori di omissis, dove si discuteva la presentazione del P.E.I. per l'anno scolastico 2010/2011 e nulla si diceva in merito ad una riduzione delle ore (cfr doc. 12 fasc. parte resistente).

Diversamente però, nel P.E.I. di data 24.11.2010 (doc. 5 fasc. ricorrente, doc. 14 parte resistente), che all'ultima pagina si dichiara essere stato concordato dai docenti dal consiglio di classe dall'equipe psico-medico pedagogica e dai familiari, le ore venivano ridotte da 22 a 15; oltretutto in palese contrasto con il

prospetto dell'orario settimanale riportato - in altra pagina - nel medesimo piano educativo.

Nella sua ordinanza il giudice ha rilevato come fossero pacifici nel loro nucleo essenziale, i fatti posti a fondamento della domanda, sia con riferimento alla riduzione delle ore di sostegno riservata a omissis sia con riferimento alla mancata conoscenza di tale riduzione da parte dei genitori fino al febbraio del 2011. Ha rilevato ancora che non vi era in atti alcuna documentazione dalla quale evincere che le ore di sostegno assegnate a omissis erano rimaste invariate, se non addirittura ampliate (come sostenuto dal Ministero dell'istruzione).

Ritiene il Collegio che, all'esito della sommaria istruttoria svolta, il reclamo debba essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.

La deposizione dei due insegnanti omissis e omissis ha consentito infatti di acclarare che le 22 ore previste per omissis con la presenza dell'insegnante di sostegno sono state sostanzialmente mantenute, in effetti a fronte della acclarata riduzione dell'orario da 22 a 15 ore per la maestra omissis all'alunno è stato affiancato per 4 ore il maestro omissis insegnante abilitato dal 2006 e con precedenti specifiche esperienze in altri istituti, e per 2 ore la maestra omissis (quest'ultima invece priva di abilitazione all'insegnamento di sostegno)

è emerso quindi che, nei fatti, omissis è stato comunque seguito individualmente per tutte le 22 ore settimanali prevista dal piano, ancorché per un limitato numero di ore da insegnanti diversi e non formalmente nominati quali insegnanti di sostegno. Detti insegnanti hanno infatti dedicato quelle specifiche ore (che ad inizio anno scolastico erano invece destinate alla compresenza in classe) interamente al bambino.

Tale situazione si è venuta a determinare a partire dal mese di novembre 2010, quando la maestra omissis è stata formalmente assegnata per 6 ore ad una altra alunna disabile (già presente nella classe fin dall'inizio dell'anno scolastico).

Il maestro omissis ha precisato che, pur essendo entrato alla scuola omissis come insegnante comune, nelle quattro ore dedicate a omissis seguiva esclusivamente il bambino svolgendo quindi a tutti gli effetti l'attività di un insegnante di sostegno (considerate altresì le sue competenze specifiche).

Analogamente faceva la maestra omissis che seguiva omissis per due ore in maniera esclusiva (si veda la deposizione del teste omissis sul punto).

Resta invece confermata la circostanza che i genitori di omissis non sono stati informati subito di detti cambiamenti (vedi anche deposizione teste omissis), atteso che ne sono venuti a conoscenza solo a seguito della loro richiesta, presentata a gennaio 2011, di avere una copia del P.E.I.

Peraltro tale circostanza non è di per sé idonea a dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorie da parte della scuola.

Prive di rilevanza sono invece le doglianze della parte ree;amante su un presunto fine emulativo del ricorso presentate dai genitori del ragazzo, desumibile dalla fatto che l'azione è stata proposta ad anno scolastico pressoché ultimato.

In realtà il ricorso è stato presentato 13.4.2011 dopo che i ricorrenti avevano chiesto in data 22.1.2011 una copia del P.E.I., che veniva loro consegnata il 7.2.2011, e dopo che con lettera del 24.2.2011 (doc. 7 fasc. ricorrente) avevano chiesto spiegazioni in merito alla riduzione delle ore di sostegno, spiegazioni che - da quanto risulta allegato nei ricorso e non smentito da controparte - non risultano essere mai state fornite.

Il reclamo va pertanto accolto, con conseguente revoca de provvedimento impugnato.

La peculiarità e la novità delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

visto l'art. 569-terdecies c.p.c.,

accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di data 6.6.2011, depositata il 9.8.2011, del Tribunale di Udine;

compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Si comunichi.

Udine, così deciso nella camera di consiglio del 12.1.2012.

SENTENZA

Tribunale sez. II - Roma, 24/10/2011,

Intestazione

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
seconda sezione civile

Il Giudice
letti gli atti del procedimento civile iscritto al n.
60073/2010
r.g.,
introdotto con ricorso ex art. 3 della legge n. 67 del 2006
da
A.C. e A.A., in qualità di esercenti la potestà sulla
figlia minore
Ar.Am. (avv. A.A.)
nei confronti di
ROMA CAPITALE (avv. Luigi D'Ottavi)
A.T.A.C. S.P.A. (avv.ti Vincenzo Patanella e Stefano
Bibbolino)
sentite le parti, sciogliendo la riserva, ha emesso la
seguente

ORDINANZA

Premesso:

che i ricorrenti hanno esposto che alla figlia minore M.C., nata il ..., affetta da un grave handicap con difficoltà motoria, non È consentito l'accesso ai "mezzi pubblici" (autobus e linea A della metropolitana) a causa della presenza di

barriere architettoniche e che ciò rappresenta una discriminazione, poiché le È impedita la libera circolazione nella città;

che hanno quindi chiesto (come da atto di precisazione della domanda depositato il 10.2.2011) che Roma Capitale (già Comune di Roma) e ATAC spa siano condannati al risarcimento del danno, pari alla somma di euro 70,00 al giorno "per spese di taxi o di utilizzo dell'autovettura", oltre al danno morale da liquidarsi secondo equità, e all'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti in alcune fermate della linea A della metropolitana romana e in alcuni autobus di linea, specificamente indicati, nonché alla pubblicazione della sentenza su due quotidiani a diffusione cittadina;

che Roma Capitale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e la propria carenza di legittimazione attiva e, nel merito, ha chiesto che la domanda sia rigettata perché infondata;

che l'ATAC spa ha chiesto che la domanda sia rigettata perché infondata;

OSSERVA

1 - L'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata da Roma Capitale, È infondata.

I ricorrenti, infatti, hanno agito per ottenere la tutela che la legge 1 marzo 2006, n. 67, offre alle persone disabili che subiscono discriminazioni. Il riconoscimento di tale forma di tutela non contempla che siano necessariamente accertati la violazione di un diritto o di un'altra situazione giuridica soggettiva ovvero il compimento di condotte inadempienti a prescrizioni normative che attribuiscono quel diritto o situazione a persone in condizioni di disabilità, ma presuppone l'accertamento della valenza discriminatoria di comportamenti tenuti da chicchessia.

In virtù dell'espresso richiamo alle "forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286," contenuto all'art. 3, comma 1, della legge n. 67 del 2006, la tutela richiesta dai ricorrenti È quindi in ogni caso attribuita al giudice ordinario.

2 - Come È noto, la legge 1°marzo 2006, n. 67, ha fornito nuovi strumenti di tutela in favore delle persone disabili.

In particolare, la legge, dopo aver evidenziato (art. 1) l'intenzione di attuare il principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'art. 3 Cost., ha sancito il divieto di ogni pratica discriminatoria in pregiudizio delle persone con disabilità (art. 2).

Secondo la nuova normativa, la discriminazione può essere diretta, quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona È trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga, o indiretta, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

Sono, altresì, considerate discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Tenuto conto di quanto sopra, non vi È dubbio che la normativa introdotta con la legge n. 67/06 ha apprestato una tutela ad ampio raggio della persona disabile da qualsiasi comportamento che, di fatto, lo ponga in una condizione di esclusione ed emarginazione rispetto al contesto in cui agisce.

Tale strumento normativo, peraltro, deve essere applicato in coordinamento con i principi costituzionali e con la "Convenzione Onu sui Diritti delle persone con disabilità", approvata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009.

Proprio la predetta Convenzione, cornice giuridico-culturale di riferimento di tutto il sistema normativo a tutela dei disabili, ha evidenziato come anche la mancata adozione di "accomodamenti ragionevoli" costituisce di per sé una discriminazione vietata, con conseguente obbligo generale di adottare tutti gli adattamenti e gli adeguamenti necessari per consentire a una persona con disabilità di superare gli ostacoli che di fatto gli impediscono di partecipare alla pari degli altri in un determinato contesto.

Così, una discriminazione può essere configurata anche nel caso in cui tutti i soggetti vengano trattati nello stesso modo, senza tener conto delle differenze personali, a condizione che l'adattamento necessario per la rimozione degli ostacoli non comporti un "onere sproporzionato o eccessivo" (art. 2 Convenzione Onu).

Va sottolineato, inoltre, che l'art. 1 della legge n. 67/06 ha richiamato l'art. 3 Cost. nella sua interezza, con riferimento, quindi, sia all'eguaglianza in senso formale che all'eguaglianza in senso sostanziale ("È compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli.. che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana..").

Di conseguenza, le possibili aggressioni alla dignità del disabile sono state efficacemente catalogate, in dottrina, nelle seguenti modalità:

- a) la situazione di disagio cagionata dal mondo esterno per come esso si presenta (con riferimento, ad es., alle c.d. "barriere architettoniche");
- b) le inadempienze e i ritardi della Pubblica Amministrazione;
- c) gli atti idonei a discriminare il disabile a motivo del suo handicap in ogni situazione o formazione sociale nella quale si trovi a vivere.

In considerazione di quanto sopra, ogni condotta, anche omissiva, dell'Amministrazione che non provveda, ove ragionevolmente possibile, ad eliminare i predetti ostacoli deve essere necessariamente ricondotta alla nozione di discriminazione indiretta di cui alla legge n. 67/06 (la P.A., quindi, potrebbe porre in essere condotte discriminatorie attraverso una disposizione - come un regolamento - un atto amministrativo generale - come un bando di gara o di concorso - un atto amministrativo, un criterio, una prassi, un patto o un comportamento, anche omissivo).

In particolare, riprendendo quanto sopra accennato con riferimento all'attribuzione della giurisdizione, il procedimento ai sensi della legge n. 67/06 non È finalizzato a tutelare il disabile dalle condotte (commissive od omissive) poste in essere in violazione di prescrizioni normative, bensì a tutelarlo dalla pregiudizievole situazione in cui quello si venga a trovare a causa di fatti che in concreto realizzino ai suoi danni una discriminazione, nei termini definiti dall'art. 2 della legge n. 67/06.

3 - Per quanto attiene ai profili concernenti la legittimazione passiva dei convenuti, osserva il tribunale che, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, l'ATAC spa È il soggetto a cui possono riferirsi le conseguenze di natura discriminatoria conseguenti all'inadeguatezza degli autobus di superficie da essa gestiti (e non anche di quelli gestiti da altri soggetti) e Roma Capitale il soggetto che analogamente risponde delle discriminazioni generate dall'inadeguatezza delle strutture delle stazioni della linea metropolitana A. Alla società ATAC, infatti, È attribuita la gestione e lo sfruttamento commerciale delle stazioni della metropolitana, ma non anche la gestione e l'adeguamento delle strutture, ivi compreso l'adeguamento alle esigenze delle persone disabili, che gravano sull'Amministrazione capitolina.

4 - L'istruttoria svolta - caratterizzata dalla collaborazione prestata dai convenuti, che hanno posto a disposizione del tribunale ogni elemento necessario occorrente ad avere contezza della situazione di fatto esistente e delle prospettive di mutamento, compatibilmente con la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie - ha consentito di accertare quanto segue.

4.1. Non tutte le vetture destinate all'esercizio delle linee di superficie oggetto della domanda proposta dei ricorrenti sono attualmente munite della pedana per persone diversamente abili (linee 558, 650, 590, 87, 660, 671 e 664, che transitano in prossimità dell'abitazione in cui vive la minore Ar.Am.; la gestione delle linee 502, 657 e 663, invece, non È affidata all'ATAC, ma alla Roma TPL scarl).

4.2. Per quanto attiene alla metropolitana, si rileva che i ricorrenti hanno chiesto la cessazione del comportamento discriminatorio limitatamente alle seguenti stazioni della linea A: Ottaviano-S.Pietro, Lepanto, Flaminio, Spagna, S. Giovanni, Re di Roma, Ponte Lungo, Barberini, Vittorio Emanuele, Colli Albani, Arco di Travertino, Porta Furba-Quadraro, Numidio Quadrato, Lucio Sestio, Giulio Agricola, Cinecittà e Anagnina.

La quasi totalità di tali stazioni È attualmente priva di ascensore e di montascala.

L'ing. P.D., Dirigente del Dipartimento Mobilità di Roma Capitale, ha dichiarato all'udienza del 7.7.2011 che È prevista entro la fine del corrente anno l'installazione di montascale nelle stazioni di Anagnina, Flaminio, Lepanto e Ottaviano e che l'Amministrazione si È attivata per reperire i fondi per la

realizzazione di montascale nelle stazioni di Giulio Agricola, Lucio Sestio, Numidio Quadrato, Porta Furba, Arco di Travertino e Colli Albani. Vi sono poi delle stazioni in cui "non È possibile installare i montascale", per le quali È previsto un intervento di ristrutturazione che contempla anche la realizzazione di ascensori o comunque l'accessibilità per le persone disabili (intervento i cui tempi di esecuzione non sono ipotizzabili, in considerazione dell'attuale carenza di fondi).

5 - L'inesistenza di ausili - quali gli ascensori, i montascale, le rampe o gli scivoli - idonei a superare la barriera architettonica costituita dalla rampe di scale che conducono dall'ingresso delle stazioni della metropolitana ai binari, costituisce un oggettivo impedimento ad avvalersi del servizio pubblico di trasporto urbano per una persona affetta da disabilità con grave difficoltà motoria, quali È la disabilità presentata da Ar.Am. (doc. 1 fasc. ricorrenti).

Ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento alle autovetture adibite al servizio di superficie (autobus), che siano prive di pedane per consentire l'accesso alla persona disabile con difficoltà motorie.

E' stata rappresentata ed illustrata dai convenuti la sussistenza di servizi alternativi, volti a consentire alle persone disabili di fruire di un mezzo di trasporto pubblico che consenta loro di raggiungere egualmente il luogo di destinazione che non potrebbero raggiungere mediante l'uso del mezzo di trasporto pubblico ordinario inaccessibile.

La predisposizione di tali servizi - a prescindere da ogni valutazione relativa alla loro efficienza - consente invero di escludere l'ipotesi della discriminazione diretta, prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 67/06, ma non anche quella della discriminazione indiretta, prevista dal comma 3, poiché la fruizione del servizio alternativo appositamente predisposto per le persone disabili (È il caso della linea di superficie 590, sostitutiva della metropolitana, o del "servizio pronto intervento pedane", qualora la pedana non funzioni) non eliminerebbe la posizione di svantaggio in cui quelle si trovano a causa dell'impossibilità di accedere al servizio di trasporto pubblico rispetto alle altre persone, poiché non consentirebbe comunque loro di vivere la propria vita, esprimere la personalità e soddisfare i propri bisogni traendo dal servizio la medesima utilità.

E ciò non soltanto perché le modalità di esercizio dei servizi alternativi non consentono di rispettare i medesimi tempi, a parità di percorso, del servizio di trasporto ordinario, ma anche perché quelle modalità imporrebbero alla persona disabile - ed È verosimilmente questo il caso della studentessa quindicenne Ar.Am. - una modalità di vita che, separandola dalle altre persone con cui condivide o potrebbe condividere le esperienze normalmente comuni, la escluda dall'ambito di quelle persone.

Per tali ragioni il tribunale ritiene che l'impossibilità di accedere al trasporto pubblico locale costituisca una forma di discriminazione nei confronti della disabile Ar.Am., tutelabile mediante il ricorso allo strumento predisposto dalla legge n. 67 del 1.3.2006.

6 - La rimozione degli effetti della discriminazione È stata chiesta nell'interesse di una singola persona. All'individuazione delle modalità di tutela deve quindi procedersi avendo riguardo a specifiche situazioni di discriminazione, che riguardano la persona interessata.

6.1. Sul punto, il ricorso introduttivo individua una situazione di carattere generale, individuata nell'impedimento alla "libera circolazione in città", ribadita nella nota di precisazione della domanda depositata il 10.2.2011, con il richiamo all'impedimento alla "partecipazione sociale". Non vi sono riferimenti specifici alla frequentazione di luoghi o allo svolgimento di attività (quali la frequentazione della scuola), praticate o che sarebbero praticate se non vi fossero gli ostacoli all'accesso al trasporto pubblico. La richiesta dei ricorrenti, d'altra parte, non È stata estesa ai mezzi di trasporto che interessano l'intero territorio metropolitano, ma limitata agli autobus di superficie e alla linea metropolitana che transitano o nell'ambito del territorio in cui risiedono con la figlia (via Pisone) o comunque lo interessino.

Ciò premesso, si ritiene che la tutela deve essere accordata anche in presenza della descritta richiesta di carattere generale, nei termini di seguito indicati. A tale riguardo si osserva preliminarmente che può farsi riferimento, nell'individuazione delle opportune modalità di rimozione della discriminazione, alle ordinarie esigenze ed occupazioni di una ragazza di quindici anni, anche finalizzate allo svago in compagnia dei coetanei, e alle conseguenti esigenze di mobilità. La determinazione delle modalità di rimozione della discriminazione, inoltre, dovrà essere effettuata svolgendo un opportuno contemperamento degli interessi delle

parti (secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 251 del 2008, con riferimento alla Convenzione ONU del 13.12.2006).

6.2. Con riferimento al trasporto di superficie, gestito dall'ATAC, gli effetti della discriminazione possono essere rimossi mediante l'esercizio del trasporto sulle linee 558, 650, 590, 87, 660, 671 e 664 (essendo la gestione delle linee 502, 657 e 663 affidata alla Roma TPL scarl) con vetture che siano, tutte, munite di pedana. Qualora l'ATAC non sia attualmente in grado di provvedervi in maniera completa, dovrà fornire il servizio entro il termine di 12 mesi dalla notificazione del presente provvedimento da parte dei ricorrenti.

6.3 Per quanto attiene alla linea metropolitana, gli effetti della condotta discriminatoria possono essere adeguatamente rimossi mediante l'installazione, da parte di Roma Capitale, di piattaforme servoscala a piattaforma ribaltabile nelle stazioni che già non ne siano fornite o non siano fornite di ascensori. Le piattaforme servoscala dovranno essere installate in numero sufficiente a consentire l'accesso da almeno una delle entrate delle stazioni fino a ciascuna delle piattaforme di attesa dei treni. Al fine di consentire l'utilizzazione delle piattaforme servoscala dovrà essere predisposto, per ciascuna di esse, un sistema di chiamata a pulsante di un addetto, presente nell'intero arco di svolgimento del servizio di trasporto (come si verifica per gli impianti già in funzione, secondo quanto riferito dall'ing. P.D.).

Anche in tal caso l'installazione e il funzionamento delle piattaforme dovranno essere assicurati entro il termine di 12 mesi dalla notificazione del presente provvedimento da parte dei ricorrenti.

Per quanto attiene alle stazioni non munite di ascensori, nelle quali non sia possibile installare il montascale, il tribunale ritiene di non imporre l'esecuzione di alcuna misura. Ciò non perché l'impossibilità di accesso ai treni che transitano in tali stazioni non produca di per sé effetti discriminatori, astrattamente corrispondenti a quelli provocati dall'impossibilità di accedere nelle altre stazioni, ma perché l'esiguità del numero di stazioni che rimarrebbero inaccessibili, la vicinanza di alcune di esse ad altre stazioni che sono o dovranno divenire accessibili, la carenza di specifiche allegazioni in merito ai luoghi e alle attività praticati o che potrebbero essere praticati dalla ragazza, la rilevanza della spesa a carico della collettività, la complessità del procedimento (che comporta anche la valutazione di aspetti relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e del

patrimonio artistico e culturale) e la necessità che parte rilevante delle risorse finanziarie siano messe a disposizione da parte di amministrazioni rimaste estranee al presente procedimento, conducono a ritenere che, contemperando gli interessi delle parti, il complesso delle attività prescritte siano tali da consentire la rimozione degli effetti della discriminazione, avendo riguardo alla situazione da tutelare rappresentata dai ricorrenti.

7 - Non può essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella misura di euro 70,00 giornalieri "per spese di taxi o di utilizzo dell'autovettura". I ricorrenti, infatti, non hanno fornito neppure un principio di prova in merito alla circostanza di avere fatto uso della propria autovettura o di avere fruito del servizio taxi, né delle distanze generalmente ricoperte e della frequenza del ricorso a tali mezzi (ad esempio, non È stato allegato che la figlia fosse trasportata a scuola con uno di tali mezzi, né la distanza percorsa). L'indubbia possibilità di fornire almeno un principio di prova del danno patrimoniale subito non consente di procedere alla sua liquidazione equitativa.

Non vi È dubbio, invece, che la discriminazione posta in essere dai convenuti ha comportato all'interessata un danno di natura non patrimoniale, ravvisabile nella oggettiva lesione di valori della personalità umana costituzionalmente protetti.

Valutata la specificità dei fatti di causa, si ritiene equa una liquidazione di tale danno nella misura di euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 67/06.

Come richiesto, si dispone anche la pubblicazione del presente provvedimento, a spese delle parti convenute (in solido), per una sola volta sulle pagine della "Cronaca di Roma" del quotidiano "Il Messaggero". In considerazione del tenore della prescrizione contenuta nel quarto comma dell'art. 4, non può disporsi la pubblicazione del provvedimento su due quotidiani.

Infine, in accoglimento della concorde richiesta delle parti formulata all'udienza del 6.10.2011, deve disporsi la compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

- a) ordina la cessazione dei comportamenti discriminatori tenuti da Roma Capitale e dall'A.T.A.C. s.p.a. nei confronti di Ar.Am. e per l'effetto:
- (i) ordina all'A.T.A.C. s.p.a. di esercitare il trasporto sulle linee 558, 650, 590, 87, 660, 671 e 664 soltanto con vetture che siano munite di pedana;
 - (ii) fissa in 12 mesi dalla notificazione del presente provvedimento da parte dei ricorrenti il termine entro il quale l'A.T.A.C. s.p.a. dovrà attuare compiutamente l'ordine, qualora non sia attualmente in grado di provvedervi in maniera completa per carenza di autovetture disponibili, già munite di pedana;
 - (iii) ordina a Roma Capitale di installare piattaforme servoscala a piattaforma ribaltabile nelle stazioni che già non ne siano fornite o non siano fornite di ascensori (con esclusione delle stazioni in cui non sia tecnicamente possibile installare le piattaforme sulle strutture attualmente esistenti), con le modalità specificate al paragrafo 6.3. della motivazione;
 - (iv) fissa in 12 mesi dalla notificazione del presente provvedimento da parte dei ricorrenti il termine entro il quale Roma Capitale dovrà assicurare l'installazione e il funzionamento delle piattaforme;
- b) condanna Roma Capitale e l'A.T.A.C. s.p.a., in solido tra loro, al pagamento in favore di Ar.Am., e per essa dei genitori esercenti la potestà, la somma di euro 5.000,00, oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c. dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale;
- c) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale;
- d) compensa le spese del procedimento, come richiesto dalle parti;
- e) ordina la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, a spese delle parti convenute (in solido), per una sola volta sulle pagine della "Cronaca di Roma" del quotidiano "Il Messaggero".

Si comunichi.

Roma, 22.10.2011.

Il Giudice

dott. Federico Salvati

univd7901 UNIV. DEGLI STUDI
MEDITERRANEA

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 02/03/2020
2020